

ANIA - SAN LUCA

21 DIC. 1983

Repertorio n.1098

Raccolta n.471

CONVENZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentoottantatre il giorno sette del mese
di giugno in Carrara, in una sala del Municipio

7 giugno 1983

Avanti a me Dottor Vertere Morichelli Notaio in Villafranca
in Lunigiana, con studio in Via Chiusura n.16, iscritto al
Ruolo dei Distretti Notarili riuniti di La Spezia e Massa

Sono comparsi i Signori:

- ALESSANDRO COSTA nato a Carrara il 6 (sei) febbraio 1929

(millenovecentoventinove) e domiciliato per la carica ove
infra, pensionato

il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella
sua esclusiva qualità di Sindaco pro-tempore del Comune di
Carrara, cod.fisc.n.00079450458

giusta quanto disposto dalla delibera della giunta municipale
in data 11 marzo 1983 n.2173 -esecutiva a sensi di legge- che in

copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera "A";

- ZUCCHINI ARNALDO nato a Massa il 26 ventisei) aprile 1920.

(millenovecentoventi) e domiciliato per la carica ove infra,
pensionato

il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella sua
esclusiva qualità di Vice-Presidente dello

- ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI

TEA Scritto a... MASSA
Il... 10-6-83
Reg. gen. d'ord. N. 4124. Form. N. 3490. L. 10.000

REGISTRATO AD AULLA

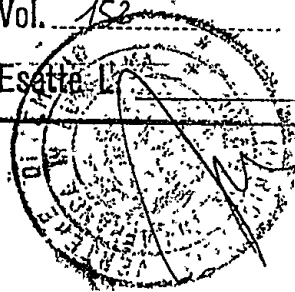
Atti PUBBLICI

Li 10-6-83

Al N. 993

Vol. 152

Esatto L.



MASSA CARRARA con sede in Carrara, Via Roma n.30, cod.fisc.n.

00093790459

giusta i poteri conferitigli dall'art.11) dello Statuto

dell'Ente e con verbale del Consiglio di Amministrazione in

data 22 dicembre 1982, delibera n.207 che in copia conforme si

allega al presente atto sotto la lettera "G".

I componenti della cui identità personale, spiegata qualifica

e poteri alla firma io Notaio sono certo, rinunciano d'accordo

tra loro e col mio consenso all'assistenza dei testimoni al

presente atto e

premettono

- che l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia

di Massa Carrara ha ottenuto un finanziamento privato per la

realizzazione di n.12 (dodici) alloggi di civile abitazione

nel Comprensorio di Piano di Edilizia Economica e Popolare di

Bonasca;

- che per tale realizzazione l'Istituto Autonomo per le Case

Popolari della Provincia di Massa Carrara ha chiesto di poter

edificare su un terreno di sua proprietà indicato nel

Comprensorio di Piano di Edilizia Economica e Popolare di

Bonasca;

- che tale terreno è stato compreso nel secondo programma

triennale di intervento dei Piani P.E.E.P. approvato ai sensi

dell'art.38 della legge 22 ottobre 1971 n.865, successive

modificazioni approvato dal Consiglio Comunale con delibera-

sc.n. zione n.176 del 7-12-1976;

- che tale terreno rientra in base al programma di intervento

Statuto sopra richiamato, tra le aree da cedersi in proprietà, per cui

one in non si è ritenuto di procedere alla sua acquisizione;

orme si - che per la realizzazione del programma edilizio di cui

sopra, l'Istituto intende assumere i relativi impegni con le

alifica prescrizioni, modalità e criteri risultanti dall'art.35 della

accordo legge 865/71, dalle norme tecniche di attuazione del P.E.E.P.,

moni al nonchè, dalle disposizioni della legge 5-08-78 n.457 e dai

provvedimenti regionali di attuazione di tale ultima legge;

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del

provincia 24-03-74 sono stati determinati i criteri generali da

per la applicare a tutte le convenzioni per la concessione del

itazione diritto di superficie e per la cessione in proprietà delle

blare di aree comprese nei Piani P.E.E.P. così come previsto dal comma

14 dell'art.35 della legge 865/71;

le Case - che con deliberazione del Consiglio Comunale n.248 del 20-

di poter 01-78 sono stati determinati, in applicazione della legge

ato nel regionale n.60 del 24-08-77, i criteri relativi agli oneri di

blare di urbanizzazione per gli interventi di Edilizia convenzionata e

agevolata-convenzionata;

programma - che a tale fine si unisce alla presente convenzione la

ai sensi presente documentazione:

uccessive 1- deliberazione di approvazione del P.E.E.P., Comprensorio di

delibera Bonascola, che in copia conforme si allega al presente atto

sotto la lettera "B";

2- deliberazione di approvazione del programma triennale di intervento e dei relativi aggiornamenti annuali che si allega

al presente atto sotto la lettera "C";

3- deliberazione del Consiglio Comunale n.13 del 24-3-74 che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera

"D";

4- deliberazione del Consiglio Comunale n.248 del 20-1-78 che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera

"E";

5- planimetria dell'area interessata che si allega al presente atto sotto la lettera "F";

6- deliberazione della Giunta Municipale n.2173 del 20 dicembre 1982 -esecutiva a sensi di legge- di autorizzazione ad effettuare l'intervento, preallegata sotto la lettera "A";

tutto ciò premesso

e da valere come parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti come sopra specificate convengono e stipulano quanto segue:

Art.1) L'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Massa Carrara è autorizzato a realizzare un intervento di Edilizia convenzionata per n.12 (dodici) alloggi su terreno di sua proprietà sito nel Comprensorio di Piano di Edilizia Economica e Popolare di Bonascola contraddistinto nel NCT al foglio 76, particella 651 parte della superficie di

metri quadrati 1100= (millecento) circa e della volumetria di
metri cubi 4946= (quattromilanovecentoquarantasei).

allega Art.2) L'intervento edilizio dovrà essere realizzato secondo
norme tecniche di attuazione del P.E.E.P. Comprensorio di
-74 che Bonascola e secondo le previsioni della legge 457/78 e dei
lettera provvedimenti regionali di attuazione di tale ultima legge.

Tutte le aree, edifici, manufatti ed impianti devono rimanere
-78 che vincolati alla destinazione e modalità di utilizzazione;
lettera previsti dal P.E.E.P. e dall'art.35 della legge 865/71.

Art.3) A titolo di corrispettivo della presente convenzione

presente l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di
Massa Carrara si impegna a pagare la somma di lire 22.979.116=

del 20 (ventidue milioni novecento settantannove mila centosedici) quale
zzazione quota per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria

ra "A"; e secondaria ai sensi della legge n.10/77 che per la Regione
Toscana ha avuto pratica attuazione con la legge regionale

presente n.60/77 e che per la fattispecie di interventi di edilizia

stipulano residenziale pubblica, nel territorio del Comune di Carrara ha
avuto definitiva applicazione con la deliberazione del Consiglio

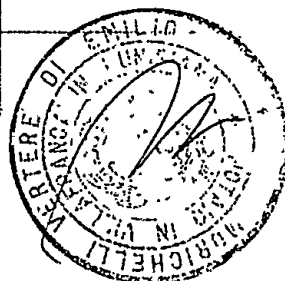
lla Pro- Comunale n.248 del 20-01-78 secondo il valore unitario di lire
m inter- 4.646= (quattromilaseicentoquarantasei) al metro cubo.

lloggi su Art.4) L'Istituto si impegna al pagamento del corrispettivo di

Piano di cui all'art. precedente in quattro semestralità costanti ai

ddistinto sensi dell'art.47 della legge 457/78. Tali semestralità

rficie di decorreranno dalla data di rilascio della concessione edili-



zia e per esse dovranno essere prestate opportune garanzie c) al

secondo le modalità previste dall'art.13 della legge n.1/78. d) a f

Art.5) L'Istituto si impegna a predisporre il progetto del Le ope

singolo fabbricato e a presentarlo per l'ottenimento della di abi

prescritta concessione edilizia. Nel progetto dovrà risultare ziate

l'esatto numero di unità abitative e di vani costruibili e attest

l'entità dei volumi non utilizzabili ai fini abitativi. dovrà

Le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da, razion

realizzare dovranno corrispondere a quanto previsto dal Art.6)

P.E.E.P., dal relativo programma di attuazione, dalle inerent

eventuali varianti approvate, dalla presente convenzione e nel indicat

rispetto del regolamento edilizio del Comune. interve

I lavori di costruzione dovranno essere iniziati entro 12 Dette

(dodici) mesi dalla data di ricevimento della raccomandata con Comune

ricevuta di ritorno di notifica della concessione, ed essere necessa

ultimati entro 36 mesi dall'inizio dei lavori stessi. nate op

Il Comune si riserva di prorogare tale termine solo in dipen- eseguir

denza di cause di forza maggiore, che dovranno comunque essere concord

documentate. reteizz

Su comunicazione obbligatoria dell'Istituto, data con la diversa

massima tempestività, verrà effettuata da funzionari La sorv

dell'Ufficio Tecnico del Comune verifica di rispondenza del di esse

fabbricato alle seguenti fasi: dizio i

a) allo stacco delle costruzioni in elevato; dell'es

b) non appena impostato il primo orizzontamento; perfett

e garanzie c) al solaio di copertura;

e n.1/78. d) a fabbricato ultimato.

oggetto del Le operazioni di verifica ai fini del rilascio del certificato

mento della di abitabilità, a fabbricato ultimato, dovranno essere ini-

à risultare ziate entro un mese dalla raccomandata dell'Istituto

struibili e attestante l'ultimazione dei lavori ed il certificato relativo

ivi. dovrà essere emesso, entro due mesi dall'inizio delle ope-

edifici da, razioni medesime.

evisto dal Art.6) Le parti convengono che le opere di urbanizzazione

ne, dalle inerenti l'area oggetto della presente convenzione sono quelle

zione e nel indicate nel P.E.E.P. e nel relativo programma triennale di

intervento e successivi aggiornamenti.

i entro 12 Dette opere saranno di norma eseguite a diretto carico del

mandata con Comune di Carrara. Ove per determinati casi si rendesse

ed essere necessario far realizzare direttamente dall'Istituto determi-

si. nate opere o parte di esse, l'Istituto stesso si impegna ad

lo in dipen- eseguirle sulla base di un preventivo di spesa preliminarmente

unque essere concordato, il cui importo sarà congruato sull'ultima

reteizzazione dovuta ai sensi del precedente art.4), salva

ata con la diversa forma di pagamento preliminarmente pattuita.

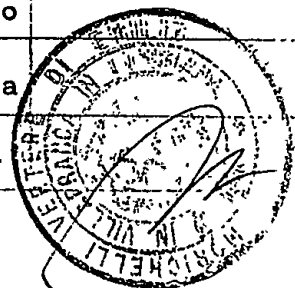
funzionari La sorveglianza e direzione dei lavori su queste opere o parte

pondenza del di esse, rimane all'Ufficio Tecnico comunale, che a suo giu-

dizio insindacabile potrà fare ripristinare spese e a carico

dell'esecutore ove le stesse non siano riconosciute eseguite a

perfetta regola d'arte.



Estratto dal

del 20 Dicen

PEEP Co
TTO: dello
865/71.

Resta comunque inteso che l'allaccio dell'edificio alla rete primaria dei pubblici servizi è a carico dell'Istituto che dovrà tempestivamente provvedervi a sua cura e spese con inoltre anche di specifiche domande e relativo progetto ove lo stesso fosse richiesto.

Il certificato di abitabilità non può essere rilasciato se non esiste per l'edificio realizzato l'allacciamento a tutti i servizi di pubblico interesse.

Art.7) Prima del rilascio del certificato di abitabilità è vietato cedere o locare gli alloggi realizzati.

Gli alloggi, dichiarati abitabili, potranno essere ceduti nel rispetto della vigente normativa di cui all'art.35 della legge 22-10-71 n.86 e di cui alla legge 5-08-78 n.457, fatte salve eventuali successive modificazioni ed integrazioni.

Per la prima cessione l'Istituto è autorizzato a bandire specifico pubblico concorso.

Salvo espresso consenso del Comune è vietata la costituzione di diritti reali di godimento sugli alloggi. Tenuto conto del disposto di cui all'art.35 della legge 865/71, gli alloggi

realizzati e dichiarati abitabili potranno essere locati.

I contratti di locazione, da stipularsi sulla base delle clausole di cui alla presente convenzione, dovranno essere

inviati dal locatore al Comune entro un mese dalla stipula.

Il rapporto di locazione è regolato dalla legge 26 luglio 1978 n.392, meglio nota come legge dell'Equo-Canone. E' vietata in

per l'assunzione dell
spesa al cap.

lancio
Il Regioniere

bblicazione per l
fine dell'articolo
9 giugno 1947 n.
inizio il

1.1. NAB G
to Lenzett.

rtificato di Pubblic
ifica che la pres
one è stata pubb
Pratorio

o riguardo non s
questo Ufficio o
mi.

Il Segretario G

C. di Massa C

Non rileva vi

del
ne N.



6590

di Prot.

Carrara, li 11 MAR. 1983

Allegato A al N. 471 di raccolta

Estratto dal processo verbale delle deliberazioni della Giunta Municipale

del 20 Dicembre 1982

Atto N. 2173

PEEP Comprensorio di Bonascola - Intervento edilizio da parte
TTO: dello I.A.C.P. - Approvazione convenzione ex art. 35 Legge
865/71.

per l'assunzione dell'impegno
spesa al cap.
ancio

Il Regioniere Capo

bblicazione per 15 giorni
sine dell'articolo 3 della
eduti nel 9 giugno 1947 n. 530 ha
inizio il

11 MAR 1983

to Lenzetti

rtificato di Pubblicazione

ifica che la presente deli-
one è stata pubblicata al-
Praterie

a riguardo non sono perve-
questo Ufficio opposizioni
conti del mi.

Il Segretario Generale

C. di Massa Carrara

Non rileva vizi

del

ne N.

II

L'anno millenovecentoottant.....adue..... (19.....82) il me
di Dicembre il giorno venti

in una sala del Civico Palazzo si è riunita la GIUNTA
MUNICIPALE con l'intervento dei Signori:

- 1 COSTA ALESSANDRO - Presidente
- 2 DEL FREO MICHELE - Assessore effettivo
- 3 MENCHINI CARLO - » »
- 4 ANDREANI GIANFRANCO - » »
- 5 PARISI MICHELE - » »
- 6 - » »
- 7 - » »
- 8 BORDIGONI FERRUCCIO - Assessore supplente
- 9 - » »

Assiste il Segretario Generale Regg. Dr. Riccardo Lenzetti

Il Presidente riconosciuta la legalità dell'adunanza dichiara apert
la seduta e invita gli intervenuti a pronunciarsi in merito agli arg
menti posti all'ordine del giorno.



LA GIUNTA MUNICIPALE

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

(Arro. Lenzetti)

Con voti unanimi, validamente resi ed accertati;

D E L I B E R A

- di autorizzare l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Massa-Carrara ad utilizzare il terreno di sua proprietà, sito nel Comprensorio PEEP di Bonascola distinto nel M.C. Bonascola, fg. 76, con il mapp. 651 (p), della superficie di mq. 1100 per la realizzazione di un intervento di edilizia ~~pubblica~~ convenuta pari a n. 12 alloggi, per il quale l'Istituto stesso ha ottenuto un finanziamento privato;
- di approvare ai sensi dell'art. 35 della legge 22.10.1971 il contenuto della convenzione conformemente allo schema chepolari allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante.

Spedita al Comitato Regionale Controllo con

n° 6590 del 11 marzo vistato il 19 marzo di

Divenuta esecutiva per decorrenza di 1 Aprile 83

Letto, approvato e sottoscritto.
All'originale firmato:

IL SINDACO: Costa

P. L'ASSESSORE ANZIANO: Del Preo

IL SEGRETARIO GENERALE REGG.: Lenzetti

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO GENERALE REGG.
(Dr. Riccardo Lenzetti)

Bc/fg



IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Riccardo Lenzetti)

Assunti, data l'urgenza, i poteri del Consiglio Comunale, sensi dell'art. 140 della Legge Comunale e Provinciale, T.U. 2.1915 n. 148;

Prezesso che il Comune di Carrara è dotato di Piano per Edilizia Economica e Popolare di cui alla legge 18.4.1962 n. 167 successive modificazioni, approvato con deliberazione della Giunta Popolare Regionale Toscana n. 557 del 31.1.1973 per i comprensori di Marina, sua prodena, Torano e n. 1900 del 10.4.1973 per i comprensori di Avenza, N.C.T. nascola, Fossola e bedizzano;

sq. 1100 Preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale 677 del 14.7.73 e successive integrazioni e n. 176 del 7.12.1976 so, na ot no stati approvati il primo ed il secondo programma triennale intervento sulle aree dei Piani P.E.E.P.;

0.1971 Vista la richiesta presentata dall'Istituto Autonomo Case ena chepolari di Massa-Carrara tesa ad ottenere l'autorizzazione per prante. alizzare n. 12 alloggi nel Comprensorio PEEP di Bonascola, per quali ha ottenuto un finanziamento privato;

ntrollo con Dato atto che il terreno sul quale realizzare tale intervento il 12 M già di proprietà dello stesso I.A.C.P., per cui non si è ritenuto procedere all'acquisizione di tale terreno, che, secondo i programmi enze di intervento di cui alle soprarichiamate deliberazioni, rientra alla quota di aree da cedersi in proprietà;

1100 Vista la propria deliberazione n. 13 del 23.3.1974 con quale sono stati determinati, in ottemperanza a quanto disposto 14° comma dell'art. 35 della legge 22.10.1971 n. 865, i criteri generali da applicare a tutte le convenzioni per la concessione diritto di superficie e per la cessione in proprietà delle aree apprese nei piani P.E.E.P. di cui alle lettere e), f), g) comma e lettera d) comma 13° dello stesso art. 35 legge 865/1971;

Vista la legge regionale n. 60 del 24.8.1977 e la deliberazio- del Consiglio Comunale n. 248 del 20.1.78 relative alla individuazio- degli oneri di urbanizzazione per gli interventi di edilizia venzionata e agevolata-convenzionata;

REGG. Dato atto che non è necessario procedere alla valutazione tti) le aree di insediamento, nonché delle aree necessarie per la alizzazione delle opere di urbanizzazione, in quanto già di proprietà lo I.A.C.P.;

Dato altresì atto che l'intervento edilizio di cui trattasi ra realizzato secondo la tipologia del P.E.E.P. e secondo gli guamenti apportati ai sensi dell'art. 34 della legge 865/71 sulla e delle previsioni della legge 457/1978;

Vista la legge 5.8.1978 n. 457;

Visto l'art. 35 della legge 22.10.1971 n. 865 e successive modificazioni;

IO GENERALE
(o Linnetti)





COMUNE DI CARRARA

CONVENZIONE

Con il presente atto, da valersi a tutti gli effetti di legge,

t r a

- il Comune di Carrara, in presenza del Sindaco pro-tempore
Costa Alessandro

e

- l'Istituto autonomo per le Case Popolari della Provincia
Carrara, con sede legale a Carrara, in Via Roma n. 30
del suo legale rappresentante Sig.

PREMESSO

- ✓ - che l'I.A.C.P. ha ottenuto un finanziamento privato per la
zione di n. 12 alloggi di civile abitazione nel Comprensorio
di Bonascola; ART. 1.
- ✓ - che per tale realizzazione l'I.A.C.P. ha chiesto di poter
su un terreno di sua proprietà indicato nel Comprensorio
di Bonascola;
- ✓ - che tale terreno è stato ricompreso nel 2° programma
di intervento dei piani P.E.E.P. approvato ai sensi
38. della legge 22.10.1971 n. 865 e successive modifica
deliberazione del Consiglio Com.le n. 176 del 7.12.1976; ART. 2.
- ✓ - che tale terreno rientra, in base al programma di interventi
chiamato, tra le aree da cedersi in proprietà, per cui
è ritenuto di procedere alla sua acquisizione;
- ✓ - che per la realizzazione del programma edilizio di cui sopra
to intendendo assumere i relativi impegni con le pre
modalità e criteri risultanti dall'art. 35 della legge
dalle norme tecniche di attuazione del P.E.E.P., non
disposizioni della legge 5.8.1978 n. 457 e dai provvedimenti
li di attuazione di tale ultima legge; ART. 3.
- ✓ - che con deliberazione del Consiglio Com.le n. 13 del
sono stati determinati i criteri generali da applicar
le convenzioni per la concessione del diritto di sup
per la cessione in proprietà delle aree comprese nei piani
così come previsto dal 14° comma dell'art. 35 della legge 86
- ✓ - che con deliberazione del Consiglio Com.le n. 248 del
sono stati determinati, in applicazione della legge
n. 60 del 24.8.1977, i criteri relativi agli oneri di urba
per gli interventi di edilizia convenzionata e agevolata-co
ta;



COMUNE DI CARRARA

- pag. 2 -

- che a tale fine si unisce alla presente convenzione la seguente documentazione:

1. Delib.ne di approvazione del PEEP, comprensorio di Bonascola;
2. Delib.ne di approvazione del programma triennale di interventi e dei relativi aggiornamenti annuali;
3. Planimetria dell'area interessata;
4. Delib.ne del Consiglio Com.le n. 13 del 24.3.1974;
5. Delib.ne del Consiglio Com.le n. 248 del 20.1.1978;
6. Del.ne della G.M. n. del di autorizzazione ad effettuare l'intervento.

Tutto ciò premesso, considerato e descritto e da valere come parte integrante del presente atto, le parti, come sopra specificate, convengono e stipulato quanto segue:

ART. 1 - L'Istituto autonomo per le Case Popolari della Provincia di Massa-Carrara è autorizzato a realizzare un intervento di edilizia convenzionata per n. 12 alloggi sul terreno di sua proprietà sito nel Comprensorio P.E.E.P. di Bonascola contraddistinto nel N.C.T.R. al fg. di mappa n. 76, e la particella 651 (parte), della superficie di mq. 11 circa e della volumetria di mc. 4946.

ART. 2 - L'intervento edilizio dovrà essere realizzato secondo norme tecniche di attuazione del P.E.E.P., comprensorio di Bonascola, e secondo le previsioni della legge 457/19 e dei provvedimenti regionali di attuazione di tale ultima legge.

Tutte le aree, edifici, manufatti ed impianti devono rimanere vincolati alla destinazione e modalità di utilizzazione previste dal P.E.E.P. e dall'art. 35 della legge 22.10.19 n. 865.

ART. 3 - A titolo di corrispettivo della presente convenzione l'I.A.C. si impegna a pagare la somma di L. 22.979.116, quale quota per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ai sensi della legge 28.1.1977 n. 10, che per la Regione Toscana, ha avuto pratica attuazione con la legge Regionale n. 60 del 24.8.77 e che, per la fattispecie di interventi di edilizia residenziale pubblica, nel territorio del Comune di Carrara ha avuto definitiva applicazione con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 248 del 20.1.1978 secondo il valore unitario di L. 4.646 al mc.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Riccardo ...)





COMUNE DI CARRARA

- pag. 3 -

ART. 4 - L'Istituto si impegna al pagamento del corrispettivo cui all'articolo precedente in quattro semestralità conformi ai sensi dell'art. 47 della legge n. 457/1978. Tali semestralità decorreranno dalla data di rilascio della concessione edilizia e per esse dovranno essere prestate appropriate garanzie secondo le modalità previste dall'art. 13 della legge 3.1.1978 n. 1.

ART. 5 - L'Istituto si impegna a predisporre il progetto del fabbricato ed a presentarlo per l'ottenimento della presente concessione edilizia. Nel progetto dovrà risultare l'intero numero di unità abitative e di vani costruibili e l'ubicazione dei volumi non utilizzati ai fini abitativi. Le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici da realizzare dovranno corrispondere a quanto previsto dal P.E.E.P., dal relativo programma di attuazione, dalle eventuali varianti approvate dalla presente convenzione e nel rispetto del regolamento edilizio del Comune. I lavori di costruzione dovranno iniziati entro 12 mesi dalla data di ricevimento della raccomandata con ricevuta di ritorno di notifica della concessione, ed essere ultimati entro 36 mesi dall'inizio dei lavori stessi.

Il Comune si riserva di prorogare tale termine solo in caso di dipendenza di cause di forza maggiore, che dovranno comunque essere documentate.

Su comunicazione obbligatoria dell'Istituto, data con la massima tempestività, verrà effettuata da funzionari dell'Ufficio Tecnico del Comune verifica di rispondenza del fabbricato alle seguenti fasi:

- a) allo stacco delle costruzioni in elevato;
- b) non appena impostato il primo orizzontamento;
- c) al solaio di copertura;
- d) a fabbricato ultimato.

Le operazioni di verifica ai fini del rilascio del certificato di abitabilità, a fabbricato ultimato, dovranno essere iniziate entro un mese dalla data della raccomandata dell'Istituto attestante la ultimazione dei lavori ed il certificato relativo dovrà essere emesso entro due mesi dall'inizio delle operazioni medesime.

ART. 6 - Le parti convengono che le opere di urbanizzazione nell'area oggetto della presente convenzione sono quelle indicate nel P.E.E.P. e nel relativo programma triennale di interventi e successivi aggiornamenti. Dette opere saranno dirette ed eseguite a diretto carico del Comune di Carrara. Ove determinati si rendesse necessario far realizzare opere



IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(A. M. M. M. M. M.)



COMUNE DI CARRARA

- pag. 4 -

all'Istituto determinate opere o parte di esse, l'Istituto stesso si impegna ad eseguirle sulla base di un preventivo di spesa preliminarmente concordato, il cui importo sarà conguagliato sull'ultima rateizzazione dovuta ai sensi del precedente art. 4, salva diversa forma di pagamento preliminarmente pattuita.

La sorveglianza e direzione dei lavori su queste opere o parti di esse rimane all'Ufficio Tecnico Comunale, che a suo giudizio insindacabile potrà fare ripristinare spese e a carico dell'esecutore ove le stesse non siano riconosciute eseguite a perfetta regola d'arte.

Resta comunque inteso che l'allaccio dell'edificio alla rete primaria dei pubblici servizi è a carico dell'Istituto che dovrà tempestivamente provvedervi a sua cura e spesa con l'inoltro anche di specifiche domande e relativo progetto ove lo stesso fosse richiesto. Il certificato di abitabilità non può essere rilasciato se non esiste per l'edificio realizzato l'allacciamento a tutti i servizi di pubblico interesse.

Art. 7 - Prima del rilascio del certificato di abitabilità è vietato cedere o locare gli alloggi realizzati. Gli alloggi, dichiarati abitabili, potranno essere ceduti nel rispetto della vigente normativa di cui all'art. 35 della legge 22.10.71 n. 86 e di cui alla legge 5.8.1978 n. 457, fatte salve eventuali successive modificazioni ed integrazioni.

Per la prima cessione l'Istituto è autorizzato a bandire specifico pubblico concorso.

Salvo espresso consenso del Comune è vietata la costituzione di diritti reali di godimento sugli alloggi. Tenuto conto del disposto di cui all'art. 35 della legge 865/71, gli alloggi realizzati e dichiarati abitabili potranno essere locati. I contratti di locazione, da stipularsi sulla base delle clausole di cui alla presente convenzione, dovranno essere inviati dal locatore al Comune entro un mese dalla stipula. Il rapporto di locazione è regolato dalla legge 26 Luglio 1978 n. 392, meglio nota come legge dell'Equo Canone. E' vietata in ogni caso la sub-locazione.

Art. 8 - Il prezzo di trasferimento degli alloggi successivo al primo è regolato dal comma quindicesimo e seguenti dell'art. 35 della legge 22.10.71 n. 865.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(*Adv. Riccardo Longhi*)





COMUNE DI CARRARA

- pag. 5 -

ART. 9 - La violazione degli obblighi in cui alla presente convenzione comporta a carico del responsabile l'applicazione delle seguenti sanzioni:

1) sanzioni pecuniarie

a) in caso di mancato rispetto al termine di ultimazione dei lavori si applicherà una diminuzione del prezzo pari alla somma risultante dalla applicazione della seguente formula:

$$P \text{ rid} = 0,10 \times \frac{P \text{ finale}}{\text{tempo appalto}} \times \text{giorni ritardo}$$

b) penale pari all'interesse bancario corrente per ogni giorno di ritardo nel pagamento di ciascuno degli importi di cui ai precedenti articoli 3 e 4;

c) penale d'importo pari al 50% del valore dell'opera, dell'alloggio, dell'opera o di parte di essi, nei casi di violazione dell'obbligo del mantenimento della destinazione di cui al precedente art. 2 secondo comma.

E' facoltà del Comune di avvalersi della garanzia di cui al precedente articolo 4.



IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Riccardo Lenzi)

2) Risoluzione della convenzione e decadenza dell'autorizzazione

- a) in caso di inosservanza delle disposizioni circa i criteri e le modalità per la vendita e la locazione degli alloggi, nonché per la loro assegnazione, si ha decadenza dell'autorizzazione e risoluzione della convenzione.
- b) in caso del mancato pagamento anche di una rata del corrispettivo, previo sollecito scritto da farsi con raccomandata A.R. da parte del Comune, si ha la decadenza dell'autorizzazione e risoluzione della convenzione.
- c) Le opere eventualmente realizzate verranno indennizzate dal Comune all'Istituto decaduto sulla base di una stima peritale compiuta da tre tecnici nominati rispettivamente dal Comune, dall'Istituto decaduto e dall'acquirente subentrante: quanto sopra al momento in cui si rinnova a favore di un terzo la cessione delle aree. Dalla indennità saranno detratte le spese occorse per la stima peritale.
- d) in caso di inosservanza da parte dell'Istituto del termine di inizio dei lavori fissato nella convenzione, e comunque prorogato, si avrà decadenza della autorizzazione con conseguente risoluzione della convenzione e le facoltà dell'Amministrazione Comunale di trattenere una somma pari al 10% (dieci per cento) dell'intero corrispettivo della convenzione rifacendosi, in primis, in ciò sulle garanzie prestate di cui all'art. 4
- e) In caso di inosservanza da parte dell'Istituto del termine di ultimazione dei lavori, comunque prorogato, fatta salva l'applicazione del disposto di cui al punto 1-a del presente articolo previa comunicazione da farsi con raccomandata A.R. si ha decadenza dell'autorizzazione, e risoluzione della convenzione per quegli edifici che non siano completati o non ancora iniziati. Nella fattispecie delle opere parzialmente realizzate esse verranno indennizzate dal Comune all'Istituto decaduto sulla base di una stima peritale compiuta da tre tecnici,



IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Avv. Riccardo Lenzi)



nominati, rispettivamente, dal Comune di Carrara, dall'Istituto decaduto e dall'acquirente subentrante; quanto sopra al momento in cui si rinnovi a favore di un terzo la cessione delle aree oggetto della convenzione. Dalla indennità saranno detratte le spese occorse per la stima peritale.

e) In caso di inosservanza da parte dell'Istituto del divieto previsto dalla convenzione di cedere a terzi, senza la preventiva autorizzazione della Amministrazione Comunale, l'area ancora edificata, o parzialmente edificata, si avrà decadenza della autorizzazione.

Gli indenizzi e la penale sono quelle riportate ai punti 2 e 2-d) del presente articolo.

La decadenza della autorizzazione e la risoluzione della convenzione, che vale comunque solo nei confronti del responsabile, salvi i diritti degli altri conduttori, produce gli effetti del successivo articolo 10

ART.10 -Nei casi in cui la presente convenzione venga a cessare e decada quindi l'autorizzazione il Comune diviene proprietario delle aree degli edifici, alloggi ed opere e ne acquisisce la disponibilità. Il Comune, anche nel caso di devoluzione parziale, è tenuto a destinare ed utilizzare tali beni nei modi indicati nell'art. 35 della legge 22.10.1971 n. 865 e alla presente convenzione.

ART 11 -Le spese e le competenze inerenti al presente atto e conseguenze sono a carico del I.A.C.P. che chiede i benefici fiscali di cui alla legge 22.10.1971 n.865.

La presente convenzione dovrà essere registrata e trascritta a cura dell'Istituto e la relativa nota di trascrizione dovrà essere consegnata al Comune entro 60 giorni dalla data di stipulazione.

ART.12 -Per le controversie che dovessero sorgere per l'applicazione l'interpretazione della presente convenzione è competente il Foro di Massa

COMUNE DI CARRARA

La presente copia integrale, composta di n. 10

foi è conforme all'originale agli atti d'ufficio e si pubblica: ai sensi dell'art. 14 della Legge

Viste le delibe
9.9.1970) e
1969, n. 1698
adottato la var
Costituta la
e adozione e
la durante la
zioni da Enti
Viste le delib
n.d'atto di ma
Considerato ch
o Giorno Est
della viabili
dal P.R.G. n
semi tenendo
cartografia de
monati alcuni
me edificabile
Visto il parere
ni Ambientali
re 1972 alla
interessata;
ritenuto che in
T.A. la varian
vazione in qu
zioni varie pi
namento della
endo anche lie
I voti unanim
Di approvare
di Arezzo
zioni n. 17
2.1969;
Di dare man
nare, quale pa
conto i seguent
n. 3 planim
Di provvedere
ne provvedime
blica
retario: Eto I
ATO DEL PROCO
ELLA GIUNTA
DELIB
1998 17.8.1942
Legge Region
- Variante al
scuola element
LA GIU
ta la legge 1
zioni;
ta la legge 22

Viste le deliberazioni n. 171 del 24-3-1969 (G.P.A. 9-9-1970) e n. 929 dell'11-12-1969 (G.P.A. del 1969, n. 1698) con le quali il Comune di Arezzo adottato la variante n. 10 al P.E.E.P. legge 1962/

Constatata la regolarità della procedura seguita adozione e pubblicazione della variante anziché durante la quale non sono state presentate opposizioni da Enti e privati;

Vista la deliberazione n. 115 del 17-3-1970 di disdetta di mancate opposizioni;

Considerato che la variante interessa il Comparto Giotto Est, e riguarda principalmente l'adeguamento della viabilità esterna ai comparti a quella prevista dal P.R.G. nonché di quella interna ai comparti tenendo conto di edifici preesistenti o messi in cartografia del P.E.E.P. approvato, e che conseguentemente agli spostamenti viari sono stati ridimensionati alcuni comparti riducendo lievemente il loro edificabile;

Visto il parere della C.R.T.A. - Sezione Urbanistica e Beni Ambientali - espresso nella seduta dell'11 dicembre 1972 alla quale è stata invitata l'amministrazione interessata;

ritenuto che in conformità al suddetto parere della C.R.T.A. la variante di che trattasi sia meritevole di approvazione in quanto consegue sia la conformità alle norme viarie più generali del P.R.G. che il perfezionamento della struttura dei comparti edificatori, riducendo anche lievemente il volume costruibile;

A voti unanimi:

DELIBERA

Di approvare la variante n. 10 al P.E.E.P. del Comune di Arezzo - Zona Giotto Est - adottata con deliberazioni n. 171 del 24-3-1969 e n. 929 del 11-12-1969;

Di dare mandato al Presidente della Giunta regionale, quale parte integrante del presente provvedimento i seguenti atti:

1) n. 3 planimetrie in scala 1:2000;

Di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Il Presidente: f.to LAGORIO

Il Segretario: f.to POLLINI

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DELLA GIUNTA REGIONALE del 10 aprile 1973.

DELIBERAZIONE N. 1905

Vista la legge 17-8-1942, n. 1150 e successive modificazioni - Legge Regionale 3-7-1972, n. 17 - Comune di Carrara - Variante al Piano Regolatore Generale per scuola elementare.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 17-8-1942, n. 1150 e successive modificazioni - Legge Regionale 3-7-1972, n. 17 - Comune di Carrara - Variante al Piano Regolatore Generale per scuola elementare;

Vista la legge regionale 3-7-1972, n. 17; Visto il P.R.G. del Comune di Pistoia approvato con D.P.R. 28-12-1960;

Vista la deliberazione n. 331 del 5-7-1971 con la quale il Comune di Pistoia ha adottato una variante al vigente P.R.G. riguardante la destinazione ad area per scuola elementare di una zona attualmente agricola posta tra la Via Rocco Rosso e traversa della Vergine;

Visto il parere della C.R.T.A. - Sezione Urbanistica e Beni Ambientali - espresso nella seduta del 15-1-1973 alla quale è stata invitata anche l'Amministrazione interessata;

Ritenuto che la variante al P.R.G. per l'area scolastica sia meritevole di approvazione in quanto con essa si vengono a dotare di una indispensabile attrezzatura, i quartieri residenziali a sud della ferrovia e che dal punto di vista urbanistico la localizzazione è accettabile anche in rapporto alla viabilità;

Constatata la regolarità della procedura seguita;

A voti unanimi:

DELIBERA

1) Di approvare la variante al P.R.G. di Pistoia, approvato con D.P.R. 28-12-1960, adottata dal Comune medesimo con deliberazione n. 331 del 5 luglio 1971;

2) Di dare mandato al Presidente della Giunta di vistare, quale parte integrante del presente provvedimento, una planimetria stralcio e di variante del P.R.G. in scala 1:2000;

3) Di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Il Presidente: f.to LAGORIO

Il Segretario: f.to POLLINI

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DELLA GIUNTA REGIONALE del 10 aprile 1973.

DELIBERAZIONE N. 1906

Legge 18-4-1962, n. 167 e successive modificazioni - Legge Regionale 3-7-1972, n. 17 - Comune di Carrara - Piano per l'edilizia economica e popolare località Avenza, Bedizzano, Bonascola e Fossola - Determinazioni.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 17-8-1942, n. 1150 e successive modificazioni;

Vista la legge 18-4-1962, n. 167 e successive modificazioni;

Vista la legge regionale 3-7-1972, n. 17;

Visto il P.R.G. del Comune di Carrara approvato con D.M. n. 2755 del 2-8-1971;

Vista la deliberazione n. 33 del 9-9-1972 con la quale il Comune di Carrara, sulla base del P.R.G. approvato, ha riadottato integralmente il Piano per l'Edilizia Economica e popolare riguardante i comprensori di Avenza, Bedizzano, Bonascola e Fossola, già a suo tempo approvato con D.M. n. 1456 del 30-12-1967 sulla base del P.R.G. allora solo adottato con deliberazione n. 38 del 4-7-1968;

Considerato che tale riduzione è opportuna per adeguarsi alla decisione dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 2 luglio 1969, n. 22 ad evitare censure in sede giurisdizionale;

Constatata la regolarità della procedura seguita nella adozione e pubblicazione del Piano, durante la quale sono state presentate n. 8 opposizioni;

Vista la deliberazione n. 44 del 16-10-1972 con la quale il Comune ha controdedotto alle opposizioni respingendole;

Visto il parere della C.R.T.A. - Sezione Urbanistica e Beni Ambientali - espresso nella seduta del 15-1-1973, alla quale è stata invitata la Amministrazione interessata;

Ritenuto di condividere in merito alle opposizioni presentate le controdeduzioni del Comune contenute nella deliberazione n. 44 del 16-10-1972, per cui sono da respingere per le motivazioni espresse nella deliberazione medesima;

A voti unanimi:

DELIBERA

1) Di approvare il Piano per l'edilizia economica e popolare dei comprensori di Avenza, Bedizzano, Bonascola e Fossola, adottato dal Comune di Carrara con deliberazione n. 33 del 6-9-1972;

2) Di decidere in merito alle opposizioni come detto in narrativa;

3) Di dare mandato al Presidente della Giunta di vistare, quale parte integrante del presente provvedimento, i seguenti elaborati:

a) relazione;

b) relazione finanziaria;

c) norme di attuazione;

d) n. 3 tavole in scala 1:2000 del comprensorio di Avenza;

e) n. 3 tavole in scala 1:2000 del Comprensorio di Bonascola;

f) n. 3 tavole in scala 1:2000 del Comprensorio di Fossola;

g) n. 3 tavole in scala 1:2000 del Comprensorio di Bedizzano;

4) Di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Il Presidente: f.to LAGORIO

Il Segretario: f.to POLLINI

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DELLA GIUNTA REGIONALE del 12 giugno 1973.

DELIBERAZIONE N. 3131

Legge 17-8-1942, n. 1150 e successive modificazioni - Legge Regionale 3-7-1972, n. 17 - Comune di Carrara - Variante al P.R.G. per area scuola media.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 17-8-1942, n. 1150 e successive modificazioni;

Vista la legge 22-12-1969, n. 952;

Vista la legge regionale 3-7-1972, n. 17.

Visto il P.R.G. del Comune di Carrara approvato con D.M. 2755 del 2-8-1971;

Vista la deliberazione n. 1411 dell'11-10-1971 con la quale il Comune di Carrara ha adottato la variante al vigente P.R.G. riguardante la trasposizione dell'area per scuola Media inferiore di Marzotto Giampaoli su area destinata alla scuola materna della stessa località;

Visto il parere della C.R.T.A. - Sezione Urbanistica e Beni Ambientali - espresso nella seduta del 14-5-1973, alla quale è stata invitata anche l'Amministrazione interessata;

Ritenuto che la variante al P.R.G. per l'adattabilità sia meritevole di approvazione in quanto riguarda l'inversione di destinazione di due aree per scuola materna e l'altra per scuola media, in un complesso scolastico già previsto dalla vigente P.R.G. e dal punto di vista urbanistico lo spostamento è ammissibile, non pregiudicando alcun modo l'ulteriore realizzazione del complesso medesimo;

Constatata la regolarità della procedura seguita;

A voti unanimi:

DELIBERA

1) Di approvare la variante al P.R.G. del Comune di Carrara approvata con D.M. 2755 del 2-8-1971 adottata dal Comune medesimo con deliberazione n. 1411 dell'11-10-1971;

2) Di dare mandato al Presidente della Giunta di vistare, quale parte integrante del presente provvedimento, una planimetria di variante del P.R.G. in scala 1:4000;

3) Di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Il Presidente: f.to LAGORIO

Il Segretario: f.to POLLINI

GARE D'APPALTO

Comune di Fucecchio - Appalto lavori di urbanizzazione aree industriali comunali - base L. 189.858.995.

Il Comune di Fucecchio indirà quanto prima licitazione privata per l'appalto dei lavori di costruzione delle opere di urbanizzazione delle aree industriali comunali (1° lotto).

L'importo dei lavori a base di appalto è di centottantanove milioni ottocentocinquanta e centonovantacinque (L. 189.858.995).

Per l'aggiudicazione dei lavori si procederà al metodo di cui all'art. 73 lett. c) del R.D. n. 23 del 1923 e con il procedimento di cui all'art. 1 della legge 2-2-1973, n. 14.

Gli interessati, con domanda indirizzata all'Ente, possono chiedere di essere invitati alla licitazione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il Sindaco: Livio

Estratto

Seduta

HO

scri

Commissione del

cap

Regioniera

Commissione del

cap

Regioniera

Commissione del

cap

Regioniera

Commissione del

cap

Regioniera

Commissione del

cap

Regioniera

Commissione del

cap

Regioniera

Commissione del

cap

Regioniera

Commissione del

cap

Regioniera

Commissione del

cap

Regioniera

Commissione del

cap

Regioniera

Commissione del

cap

Regioniera

Commissione del

cap

Regioniera



COMUNE DI CARRARA

27 FEB 1977 136
Carrara, li
Prot. N. 20844

27 FEB 1977

Estratto dal processo verbale delle deliberazioni del Consiglio Comunale

Seduta del 7 Dicembre 1976 Atto N. 176

II° piano triennale d'intervento P.E.E.P. Comprensorio di Bonascola.

L'anno millenovecentosettantasei (1976...) il mese di Dicembre il giorno Sette
previ regolari inviti, si è adunato il CONSIGLIO COMUNALE, in sessione straordinaria ed in seduta Pubblica di I° convocazione sotto la presidenza del Sindaco: Dr. Puccinelli Sebastiano
Assiste il Segretario Generale Mazzoni Dr. Ugo.
Fatto l'appello risultano presenti N. 34 consiglieri - Sono assenti N. 6 consiglieri

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti	CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
1 Aliboni Felice		X		21 Isoppi Enzo		X	
2 Altadonna Vincenzo			X	22 Isoppi Pietro			X
3 Bertolini Luigi		X		23 Ligeri Enrico		X	
4 Boggi Luciano			X	24 Lorenzoni Carlo		X	
5 Caffaz Romano		X		25 Magnani Roberto			X
6 Cattani Paolo		X		26 Malatesta Giuseppe		X	
7 Cavallini Fabio		X		27 Martinelli Filippo		X	
8 Cordivola Giuliano		X		28 Muracchioli Emilio		X	
9 Costi Marco		X		29 Nicolai Marino		X	
10 Antonielli Giuseppe		X		30 Pezzica Giancarlo		X	
11 Dr. Mommio Giorgio		X		31 Pincione Alberto		X	
12 Dazzi Guglielmo		X		32 Pucciarelli Emilio		X	
13 Dell'Amico Carlo			X	33 Puccinelli Roberto		X	
14 Del Vecchio Renato		X		34 Ribolini Giancarlo		X	
15 Domenichini Sergio		X		35 Rossi Paolo		X	
16 Bordignon Ferruccio		X		36 Sbrana Antonella		X	
17 Galassi Dario		X		37 Trivelli Luciano		X	
18 Geloni Fabrizio		X		38 Valentini Tonino			X
19 Gervasi Alfredo		X		39 Vatteroni Italo		X	
20 Giannetti Osvaldo		X		40 Vatteroni Sergio		X	

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare dichiara aperta la seduta.

Vengono nominati scrutatori i Sigg. Antonielli, Vatteroni Sergio, Ribolini.



Nel corso delle precedenti discussioni sono entrati i Consiglieri all'Amico, Altadonna, e sono usciti i Consiglieri Martinelli, Brenzoni, Domenichini, Nicolai, Puccinelli e Galassi (presenti n.30)

Presiede la seduta il Vice Sindaco Sig. Bertolini, il quale concede la parola all'Assessore all'Urbanistica per la lettura della relazione introduttiva.

L'Assessore Gervasi espone quanto segue:

1. Primo Programma triennale di intervento nel P.E.E.P. di Carrara, veniva adottato dal C.C. con deliberazione n.677 del 14.6.1973 e veniva successivamente ampliato con deliberazioni n.279 del 26.11.1974 e n.379 del 19.11.1975.

Tale piano di intervento si articolava sui comprensori di Avenza, nella sua totalità, su parte del comprensorio di Marina di Carrara per il comparto ubicato nel settore est in fregio al Viale EX Settembre, e su parte dei comprensori di Torano, Codena e Bonascola.

Il totale delle aree interessate dal primo programma triennale ammonta quindi a mq.339.600.= totali di territorio ivi compresi spazi pubblici ed attrezzature collettive, per un volume complessivo di metri cubi 539.278.= di cui metri cubi 471.506 per abitazioni, con un rapporto in termini volumetrici delle assegnazioni in proprietà del 29,18%. I programmi del primo piano di intervento risultano saturati dalle iniziative di Enti che di Cooperative e spontanee e a proprietà indivisa. Le indicazioni delle aree sono già state effettuate mediante delibera del C.C.

Purtroppo la saturazione reale dei comprensori non è inatto a causa della ristrettezza dei finanziamenti da destinare specialmente alle piccole cooperative. Comunque rimangono inevase, perchè in carenza di territorio coperto da piano finanziario, richieste per circa metri cubi 60.000.

Si è pensato di orientare il secondo piano triennale di intervento fondamentalmente nel comprensorio di Bonascola interessato per la sua totalità, valendosi evitare di effettuare integrazioni al piano di intervento negli anni successivi, ed inoltre nel comparto di Bedizzano essendo pervenuta richiesta per la creazione di una cooperativa spontanea locale ed in quello di Fossola essendo intendimento dell'I.A.C.P. effettuare piano secondo propri schemi.

Il secondo piano triennale di intervento viene così ad evidenziare su un'area globale di mq.274.540.= ivi comprese le attrezzature pubbliche primarie e secondarie, per un totale di mc.283.806.= che costituiscono sommati ai valori del precedente programma, i 2/3 del totale.

Il regime delle aree risulta così suddiviso per comprensori:

COMPENSAZIONE DI BONASCOLA

mq. 87.300	per aree residenziale
mq. 119.900	per aree destinate all'urbanizzazione primaria compreso il verde di lotto
mq. 60.800	per aree destinate ai servizi collettivi e verde pubblico di comprensorio.

SENSORIO DI FOSSOLA

Consiglieri 3.300 per aree residenziali
 Martinelli, 5.535 per aree riservate all'urbanizzazione primar
 enti n.30) 165 per aree riservate all'urbanizzazione second.

quale conce SENSORIO DI BEDIZZANO
 ekia rela

4.190 per aree residenziali
 2.850 per aree riservate all'urbanizzazione primar

Carrara, ve Nell'intervento le aree residenziali sono state ripartite nei seg
 3 e veniva rmini:
 1974 e n.

SENSORIO DI BONASCOLA

di Avenza .900 in diritto di superficie
 Carrara per .400 in proprietà.
 Settembre, e

SENSORIO DI FOSSOLA

triennale 3.300 in diritto di superficie.

presi spazi SENSORIO DI BEDIZZANO
 sivo di metr

on un rappor 4.190 in diritto di superficie.
 29,18% I pr

lle iniziati Pertanto, al regime in proprietà sono stati riservati metri cubi
 ndivisa. Le 3. = contro metri cubi 148.000. = in diritto di superficie con perc
 delibera del quindi del 38,10%, equivalente nella totalità dei due piani di i
 nto al 32,19%.

inatto a cau Il piano finanziario assume così i seguenti valori:
 nte alle pic
 nza di terri
 i cubi 60.00

ACQUISIZIONE AREE

di intervent Attribuendo alla stima delle aree il costo di acquisizione second
 per la sua di stabiliti dall'U.T.E. nel bollettino ufficiale della Regione To
 ano di inter anno 1976, integrato da risultanze pratiche del valore aggiunto
 zano essendo zione diretta del fondo e del 30% di aumento con esclusione di ev
 onteanea loca manufatti ed opere accessorie, assunti i valori di £.2.300. = a m
 effettuare ctapensori di Bonascola e Bedizzano e di £.1.300. = per il compr
 di Fossola si ottengono i seguenti oneri finanziari:

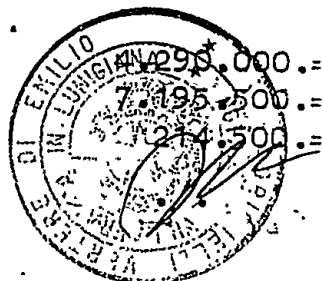
d evidenziar SENSORIO DI BONASCOLA
 ature pubbli

ostituiscono residenziali mq. 87.300 x £.2.300. = £. 200.790.000. =
 le. urb.ne primaria mq. 719.900 x £.2.300. = " 275.770.000. =
 sori: " secondaria mq. 50.800 x £.2.300. = " 116.840.000. =
 513.420.000

SENSORIO DI FOSSOLA

residenziali mq. 3.300 x £.1.300. =
 e primaria urb.ne primaria mq. 5.535 x £.1.300. =
 " secondaria mq. 165 x £.1.300. =

tivi e verde



161.9	4) rete di approvvigionamento idrico	ml. 180 x £. 30.000/ml. =	£. 5.400.000
9.637	5) rete di erogazione elettrica e del gas		
6.555	rete elettrica	ml. 180 x £. 35.700/ml. =	" 6.426.000
621.292	rete gas	ml. 180 x " 30.000/ml. =	" 5.400.000
	6) verde pubblico attrezzato di lotto		
		mq. 3.310 x " 4.000/mq. =	" 13.240.000
		TOTALE.....	£. 76.778.800

primaria	COMPRESORIO DI BEDIZZANO		
	1) rete viaria meccanizzata e pedonale, marciapiedi larghezza mt. 6	ml. 180 x £. 72.560/ml. =	£. 13.060.800
	2) fognatura acque domestiche e stradali	ml. 155 x " 45.000/ml. =	" 6.975.000
	3) rete di illuminazione stradale		
	punti luce	14 x " 550.000/cad. =	" 7.700.000
	4) rete di approvvigionamento idrico	ml. 180 x " 30.000/ml. =	" 5.400.000
	5) rete di erogazione elettrica e del gas		
£. 550.74	rete elettrica	ml. 180 x £. 35.700/ml. =	" 6.426.000
" 59.99	rete gas	ml. 180 x " 30.000/ml. =	" 5.400.000
" 131.52	6) verde pubblico attrezzato di lotto		
" 115.20		mq. 2.050 x " 4.000/mq. =	" 8.200.000
		TOTALE.....	£. 53.161.800

SOMMA PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA..... £. 1.390.509.350

	OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA		
" 84.00	COMPRESORIO DI BONASCOLA		
	1) verde pubblico	mq. 33.000 x £. 1.500/mq. =	£. 49.500.000
" 99.98	2) mercati	mq. 23.000 x " 40.000/mq. =	" 920.000.000
" 84.00			
	TOTALE.....		£. 969.500.000

" 70.90	COMPRESORIO DI FOSSOLA		
£. 1.260.50	1) mercati	mq. 730 x " 40.000/mq. =	£. 29.200.000
	Somma per opere di urbanizzazione secondaria.....		£. 998.700.000

	TOTALE DI SPESA DELL'INTERVENTO		
£. 20.00	1) acquisizione aree.....		£. 621.292.000
" 14.00	2) urbanizzazione primaria.....		" 390.509.350
" 6.70	3) urbanizzazione secondaria.....		" 998.700.000
	Totale generale		£. 3.010.501.350

IL VICE SI

Ave. Pic

Totale generale



Dopodichè il Presidente dichiara aperta la discussione sull' giorno in argomento.

Chiedono la parola i Consiglieri:

TRIVELLI (D.C.) - rileva che il piano di intervento è stato presentato dall'Amministrazione per permettere alle Cooperative di formarsi e di sapere dove i terreni per potere poi edificare.

La iniziativa di dare luogo nei P.E.E.P. di Avenza e Marina a Cooperative a proprietà divisa ed a proprietà indivisa ha dato risultati soddisfacenti in quanto che tutte le aree sono esaurite e ci sono migliaia e migliaia di mq. in

Ribadisce ciò che aveva già detto e cioè che l'Amministrazione non si è data una strategia di esecuzione del P.E.E.P.. Questo significava preparare le premesse per la realizzazione anche di alcuni piani particolareggiati. Per esempio il piano particolareggiato per le zone più vecchie di Carrara e di Marina si possono vedere se oggi si prevede l'ubicazione dei cittadini che dovranno lasciare i vecchi edifici, la D.C. aveva anche suggerito di intervenire nel P.E.E.P. dei paesi a monte per evitare lo spostamento dei cittadini dal monte al piano perchè questo movimento in massa crea notevoli problemi all'Amministrazione. Finalmente c'è soddisfazione di vedere l'intervento nel paese di Badizzano richiesto da

Questa richiesta era stata fatta sempre perchè non è vero, come tutti in quel tempo si credeva, che i cittadini dei paesi a monte non vogliono restare lì nati, se diano la possibilità di edificare questi formeranno senza altro problema. Suggerisce però all'Amministrazione di precisare il piano di intervento che i cittadini, soprattutto dei paesi a monte possano chiedere la divisione delle aree sulla base della quale ottenere i finanziamenti.

Esprime un giudizio positivo sulla proposta dell'attuazione del II° piano di intervento anche se solleva qualche riserva sul computo delle opere di urbanizzazione.

Replica brevemente l'Assessore Gervasi il quale rispondendo alle osservazioni di Trivelli afferma che pur essendo stati approvati i piani P.E.E.P. a Badizzano, nessuno ha fatto richiesta di costruire. Si dichiara favorevole ai piani nei paesi a monte, ma ricorda che lo stesso I.A.C.P. non è intervenuto nei paesi a monte dato l'altissimo costo di costruzione. Per quanto riguarda i costi delle opere di urbanizzazione riferisce che sono costi aggiornati e non quelli reali.

Al termine della discussione il Presidente sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale il seguente ordine del giorno

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell'Assessore all'Urbanistica e fattene le conclusioni;

Vista la legge 18.4.1962 n° 167; modificata dalla legge 22.10.1971 n° 865, istitutiva dei piani per l'edilizia economica e popolare;

Visto il Decreto della Giunta Regionale Toscana n° 1906 del 1966 con il quale è stato approvato il piano P.E.E.P. afferente i comprensori di Bonascola, Badizzano e Fossola.

Visto l'art. 38 della Legge 22.10.1971 n° 865 così come modificato dall'art. 1 della Legge 27.6.1974 n° 247;

DELIBERA

- di adottare il II° piano pluriennale di intervento nei piani P.E.E.P. relativamente ai comprensori di Bonascola, Fossola e Bedizzano secondo le su-
fici, il regime delle aree ed il piano finanziario di cui alla relazione
deduttiva e di cui alle planimetrie allegate alla presente deliberazione
finchè ne facciano parte integrante.

Svoltasi la votazione con l'assistenza degli scrutatori precedenti
nominati si ottiene il seguente risultato:

Presenti n° 30 - Votanti n° 30

Voti favorevoli n° 30

" contrari nessuna

Il Presidente annuncia pertanto che l'ordine del giorno suindicato
è approvato all'unanimità.

O M I S S I S

Spedita al Comitato Regionale Controllo con el-

Letto, approvato seduta stante n° 30846 del 3.1.77 visto il 4.1.77

All'originale firmati: Divenuta esecutiva per decadenza di ter-

p. IL PRESIDENTE: Bertolini il 24.1.77

p. IL CONSIGLIERE ANZIANO: Pucciarelli

IL SEGRETARIO GENERALE: Mazzoni

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Mazzoni/Dr. Ugo)

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Ugo)





U. me. Ruvolo
A. me. Torfalo

COMUNE DI CARRARA

EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE (PEEP)

2° PIANO TRIENNALE DI INTERVENTO

Il primo programma triennale di intervento nel PEEP di Carrara veniva adottato dal C.C. con deliberazione n. 677 del 14.6.1975. Successivamente ampliato con deliberazioni n. 279 del 25.11.1975 e n. 1379 del 19.11.1975.

Tale piano di intervento si articolava sui comprensori nella sua totalità, su parte del comprensorio di Marina di Carrara per il comparto ubicato nel settore est in fregio al viale XX Settembre e su parte dei comprensori di Torano, Codena, e Bonascola.

Il totale delle aree interessate dal primo programma triennale ammonta quindi a mq. 339.600.= totali di territorio ivi compresi i giardini pubblici ed attrezzature collettive, per un volume complessivo metri cubi 539.278.= di cui metri cubi 471.506 per abitazioni. Il rapporto in termini volumetrici delle assegnazioni in proprietà pubblica è del 29,18%. I programmi del primo piano di intervento risultano dalle iniziative sia di Enti che di Cooperative e spontanee e di natura indivisa. Le indicazioni delle aree sono già state effettuate con deliberazione della G.M.

Purtroppo la saturazione reale dei comprensori non è in linea con le ristrettezze dei finanziamenti da destinare specialmente alle piccole cooperative. Comunque rimangono in eccesso, per mancanza di territorio coperto da piano finanziario, richieste per metri cubi 60.000.=

Si è pensato di orientare il secondo piano triennale di intervento fondamentalmente del comprensorio di Bonascola interessando la sua totalità, volendosi evitare di effettuare integrazioni di intervento negli anni successivi, ed inoltre nel comparto

A spontanea locale, ed in quello di Fossola essendo intendimento dello ACP effettuare un piano secondo propri schemi.

Il secondo piano triennale di intervento viene così ad evi
enziarsi su un'area globale di mq. 274.540.= ivi comprese le attrez
EEP di Cature pubbliche primarie e secondarie, per un totale di mc.283.806.=
14.6.19 che costituiscono, sommati ai valori del precedente programma, i 2/3
del 25. al totale.

Il regime delle aree risulta così suddiviso per comprensor

comprensori, COMPENSORIO DI BONASCOLA

arina di	mq. 87.300	per aree residenziali
riale XX	mq. 119.900	per aree destinate all'urbanizzazione primaria ivi compreso il verde di lotto.
cola.	mq. 50.800	per aree destinate ai servizi collettivi e verde pub blico di comprensorio.
ramma tri	258.900	
ri compre		

complese COMPENSORIO DI FOSSOLA

itazioni,	mq. 3.300	per aree residenziali
propriet	mq. 5.535	per aree riservate all'urbanizzazione primaria
sultano a	mq. 165	per aree riservate all'urbanizzazione secondaria

ntanee e COMPENSORIO DI BEDIZZANO

effettu	mq. 4.190	per aree residenziali
	mq. 2.850	per aree riservate all'urbanizzazione primaria.

non è in Nell'intervento le aree residenziali sono state ripartite
re specie nei seguenti termini:

perchè
ste per COMPENSORIO DI BONASCOLA

	mq. 47.900	in diritto di superficie
	mq. 39.400	in proprietà

ennale di
interess
grazioni
comparto

290000
256
32



COMPENSORIO DI FOSSOLA

mq. 3.300 in diritto di superficie

COMPENSORIO DI BEDIZZANO

mq. 4.190 in diritto di superficie.

Pertanto, al regime in proprietà sono stati riservati metri cubi 91.193.= contro metri cubi 148.000.= in diritto di superficie percentuale quindi del 38,10%, equivalente nella totalità dell'intervento al 32,19%.

Il piano finanziario assume così i seguenti valori:

ACQUISIZIONE AREE

Attribuendo alla stima delle aree il costo di acquisizione secondo i valori stabiliti dall'U.T.E. nel bollettino ufficiale della Regione Toscana per l'anno 1976, integrato da risultanze pratiche del sopralluogo giunto per conduzione diretta del fondo e del 30% di aumento dei valori di eventuali manufatti ed opere accessorie, assunti i valori di L. 2.300 a mq. per i compensori di Bonascola e Bedizzano e di L. 1.300 per il compensorio di Fossola si ottengono i seguenti oneri:

COMPENSORIO DI BONASCOLA

aree residenziali	mq. 87.300 x L. 2.300 =	L. 200.
aree urb.ne primaria	" 119.900 x " 2.300 =	" 275.
aree urb.ne secondaria	" 50.800 x " 2.300 =	" 116.

COMPENSORIO DI FOSSOLA

aree residenziali	mq. 3.300 x " 1.300 =	" 4.290
aree urb.ne primaria	" 5.535 x " 1.300 =	" 7.196
aree urb.ne secondaria	" 165 x " 1.300 =	" 214



GENERALE
(App. Riccardo Lenzetti)

COMPENSORIO DI BEDIZZANO

aree residenziali	mq. 4.190 x L. 2.300 = L.	9.637.000
aree urb.ne primaria	" 2.850 x " 2.300 = "	6.555.000
t o t a l e a c q u i s i z i o n e aree		621.292.00

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

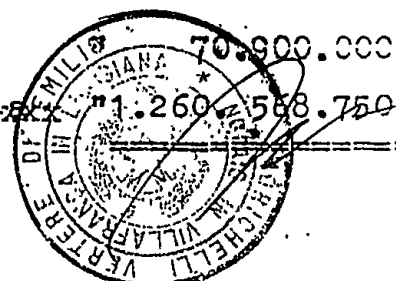
Tenuto presente che le opere di urbanizzazione primaria sono costituite da:

- 1) rete viaria meccanizzata e pedonale, marciapiedi
- 2) fognatura acque domestiche e stradali
- 3) rete di illuminazione stradale
- 4) rete di approvvigionamento idrico
- 5) rete di erogazione elettrica e del gas
- 6) verde pubblico attrezzato di lotto.

si ottiene la seguente valutazione:

COMPENSORIO DI BONASCOLA

1) rete viaria meccanizzata e pedonale, marciapiedi:			
L. 200.	larghezza mt. 10 = ml. 3.180 x L. 173.190/ml. =	L.	550.744.200
"	larghezza mt. 13 = ml. 250 x " 199.975/ml. =	"	59.993.750
" 275.	larghezza mt. 16 = ml. 580 x " 226.760/ml. =	"	131.520.800
2) fognatura acque domestiche e stradali:			
" 116.	ml. 2.560 x " 45.000/ml. =	"	115.200.000
3) rete di illuminazione stradale:			
" 4.	punti luce 135 x " 550.000/cad. =	"	74.250.000
4) rete di approvvigionamento idrico:			
" 7.	ml. 2.800 x " 30.000/ml. =	"	84.000.000
5) rete di erogazione elettrica e del gas:			
"	rete elettrica ml. 2.800 x " 35.700/ml. =	"	99.960.000
"	rete gas ml. 2.800 x " 30.000/ml. =	"	84.000.000
6) verde pubblico attrezzato di lotto			
"	mq. 28.360 x " 2.500/mq. =	"	70.900.000
t o t a l e urbanizzazione primaria		1.260.588.750	



COMPENSORIO DI FOSSOLA

1) rete viaria meccanizzata e pedonale, marciapiedi					
larghezza mt. 10 = ml. 180	x	L. 111.460/ml. =	L.	20.00	
ponte mq. 200	x	" 70.000/mq. =	"	14.00	
2) fognatura acque domestiche e stradali					
ml. 150	x	" 45.000/ml. =	"	6.75	
3) rete di illuminazione stradale					
punti luce 10	x	" 550.000/cad. =	"	5.50	
4) rete di approvvigionamento idrico					
ml. 180	x	" 30.000/ml. =	"	5.40	
5) rete di erogazione elettrica e del gas					
rete elettrica ml. 180	x	" 35.700/ml. =	"	6.42	
rete gas ml. 180	x	" 30.000/ml. =	"	5.40	
6) verde pubblico attrezzato si lotto					
mq. 3.310	x	" 4.000/mq. =	"	13.24	
t o t a l e			L.	76.77	

COMPENSORIO DI BEDIZZANO

1) rete viaria meccanizzata e pedonale, marciapiedi					
larghezza mt. 6 = ml. 180	x	" 72.560/ml. =	"	13.06	
2) fognatura acque domestiche e stradali					
ml. 155	x	" 45.000/ml. =	"	6.97	
3) rete di illuminazione stradale					
punti luce 14	x	" 550.000/cad. =	"	7.70	
4) rete di approvvigionamento idrico					
ml. 180	x	" 30.000/ml. =	"	5.40	
5) rete di erogazione elettrica e del gas					
rete elettrica ml. 180	x	" 35.700/ml. =	"	6.42	
rete gas ml. 180	x	" 30.000/ml. =	"	5.40	
6) verde pubblico attrezzato di lotto					
mq. 2.050	x	" 4.000/Mq. =	"	8.20	
t o t a l e			L.	53.16	

sommano per opere di urbanizzazione primaria L. 1.390.509

COMUNICAZIONE

La presente

è di n. 7

in ufficio

della Legge

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

20.062
14.000

- 6 -

6.750

OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

COMPENSORIO DI BONASCOLA

5.500) verde pubblico mq. 33.000 x L. 1.500 a mq. = L. 49.500.000.
2) mercati mc. 23.000 x " 40.000 a mc. = " 920.000.000.
5.400
t o t a l e L. 969.500.000.

6.426
5.400

COMPENSORIO DI FOSSOLA

13.240) mercati mc. 730 x " 40.000 a mc. = " 29.200.000.
76.778

ammontare per opere di urbanizzazione secondaria L. 998.700.000.=

TOTALE DI SPESA DELL'INTERVENTO

13.060

) acquisizione aree L. 621.292.000.=
6.975) urbanizzazione primaria " 1.390.509.350.=
) urbanizzazione secondaria " 998.700.000.=

7.700

t o t a l e g e n e r a l e " 3.010.501.350.=

5.400

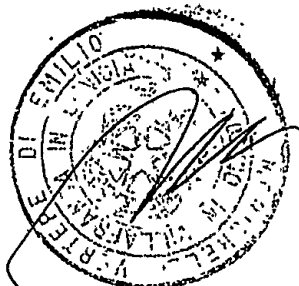
6.426

5.400

8.200

53.161

1.390.509



10 APR 1974
Prot. N° 8145
Carrara, li

Estratto dal processo verbale delle deliberazioni del Consiglio Comunale

Seduta del 23 Marzo 1974 Atto N. 13

OGGETTO: P.E.E.P. - Approvazione delle norme di convenzione di cui all'art. 35 della Legge 22.10.1971 n° 865.-

Visto per l'assunzione dell'impegno della spesa all'art. del bilancio Il Ragioniere Capo

La pubblicazione per 15 giorni a termine dell'articolo 3 della legge 9 giugno 1947 n. 530 ha avuto inizio il 31 MAR. 1974

Il Segretario Generale Regg.

F.to Mazzoni

Certificato di Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio e che a riguardo non sono pervenuti a questo Ufficio opposizioni o reclami.

Carrara, li Il Segretario Generale

L'anno millenovecentosettantaquattro

il mese di Marzo il giorno Ventitre

previ regolari inviti, si è adunato il CONSIGLIO COMUNALE in sessione

Ordinaria ed in seduta Pubblica di prima

convocazione sotto la presidenza del Sindaco Reg. Sauro Dalle Mura

Assiste il Segretario Generale Regg. Mazzoni Dr. Ugo

Fatto l'appello risultano presenti N. 26 consiglieri - Sono assenti N. 12

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI
1 Aliboni Felice	X		21 Maggiani Federico
2 Altadonna Vincenzo	X		22 Malatesta Giuseppe
3 Andreani Gianfranco		X	23 Marchetti Fausto
4 Corsi Ilario	X		24 Marselli Carlo
5 Battistini Giuseppe		X	25 Martinelli Filippo
6 Bertolini Luigi	X		26 Milanta P. Francesco
7 Caleo Roberto	X		27 Nicolai Marino
8 Chiappuella Bruno		X	28 Piccini Francesco
9 Cossara Giovanna	X		29 Prayer Pier Luigi
10 Dalle Mura Sauro	X		30 Pratesi Luciano
11 Da Mommio Giorgio		X	31 Pincione Alberto
12 Dell'Amico Carlo	X		32 Puccinelli Sebastiano
13 Del Vecchio Renato	X		33 Santella Giorgio
14 Fornaciari Filippo	X		34 Tedeschi Dante
15 Geloni Fabrizio	X		35 Tonelli Ivo
16 Gemignani Giorgio	X		36 Trivelli Luciano
17 Gervasi Alfredo	X		37 Valentini Tonino
18 Isoppi Enzo		X	38 Vatteroni Ferdinando
19 Isoppi Pietro	X		39 Vatteroni Marcello
20 Lorenzoni Carlo		X	40 Zucchini Arnaldo

Sezione

Presidente riconosce la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare a maggioranza assoluta.

Vengono nominati scrutatori i Sigg. Trivelli, Piccini, Puccinelli

Il Segretario

(Dr. E. Rava)

N. 2624
col. Nr. 17
Visto

COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO DEGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI

EL 17 APR 1974
CON DECISIONE

PER N. 17 APR 1974
IL SEGRETARIO

ASSA, li

O M I S S I S



Nel corso delle precedenti discussioni sono entrati i consiglieri Zucchini, Milanta, Battistini, Andreani e Tonelli e sono usciti i consiglieri Malatesta, Corsi e Aliboni (presenti n° 30).

Il Presidente sottopone all'approvazione dei presenti il seguente ordine del giorno:

IL CONSIGLIO COMUNALE

art. 35 del

Premesse:

- che il P.R.G. del Comune di Carrara adottato con deliberazione n° 38 del 4.7.1966 è stato approvato con D.M. n° 2755 del 2.8.1971 pubblicato sulla G.U. n° 211 del 21.8.1971;

- che i piani per l'Edilizia Economica Popolare adottati ai sensi della legge 18.4.1962 n° 167, e successive modificazioni sono stati approvati con Decreto della Giunta Regionale Toscana n° 557 del 31.1.1973 pubblicata sulla G.U. n° 92 del 9.4.1973 relativo ai comprensori di Marina - Codena - Torano e con decreto della Giunta Regionale Toscana n° 1906 del 10.4.1973 pubblicata sulla G.U. n° 167 del 3.7.1973 relativo ai comprensori di Avenza - Benasciola - Fossola e Badissano;

Visto:

- il programma pluriennale di attuazione adottato ai sensi dell'art. 13 della legge 22.10.1971 n° 865 con deliberazione del Consiglio Comunale n° 677 del 14.7.1973 divenuta esecutiva ai sensi di legge;

- le disposizioni di cui all'art. 35 della precitata legge n° 865/1971;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di dare attuazione al Piano per la Edilizia Economica e Popolare nell'ambito della normativa e delle funzioni espresse dalla recente legge sulla casa n° 865/1971;

Tutte ciò premesse:

D E L I B E R A

- di determinare, in esecuzione delle prescrizioni di cui al comma 14, art. 35 Legge 22.10.1971 n° 865, i seguenti criteri generali da applicarsi a tutte le future convenzioni per la concessione del diritto di superficie e per la cessione in proprietà di cui ai commi 7 e 13 delle stesse art. 35;

Concessione del diritto di superficie:

1 - Criterio per la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi (art. 35, 8° comma, lettera "e"):

Il prezzo dell'alloggio dovrà essere determinato fra Comune e venditore sulla base del prezzo medio degli appalti, nonché dei costi accessori (costi come stabilite nelle convenzioni stipulate tra I.A.C.P. e Regione), per la costruzione dell'edilizia residenziale pubblica relativi all'anno precedente a quello della cessione stessa, diminuite di una percentuale di deprezzamento così determinata in base all'età dell'edificio:



da 0	anni 0%
da 5-10	anni 5%
da 10-20	anni 10%
da 20-30	anni 20%
oltre 30	anni 30%

Nell'ambito dei suddetti intervalli di tempo la percentuale verrà determinata in considerazione delle state di conservazione dell'edificio e delle opere di migliorie apportate dal proprietario.

Il prezzo così determinato, sarà aumentato del corrispettivo nominale per la concessione del diritto di superficie nonché del valore delle urbanizzazioni che siano eventualmente state realizzate a cura e spese del concessionario.

2 - Criteri per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione alloggi (art. 35, 8° comma, lettera "e")

Il canone di locazione non potrà essere determinato in misura superiore al 3,50% del prezzo dell'immobile così come determinato ai fini della cessione.

La revisione dei canoni di locazione sarà operata secondo criteri stabiliti dalla Regione, in conformità alle norme del D.P.R. n° 1035 del 30.12.1972.

Per la determinazione e revisione dei canoni di locazione relativi alle leggi di proprietà degli I.A.C.P., valgono le norme sancite dagli Artt. del D.P.R. n° 1035 del 30.12.1972.

3 - Criterio per la determinazione del corrispettivo in caso di rinnovo concessione (art. 35, 8° comma, lettera "g")

Il corrispettivo in caso di rinnovo della concessione, verrà determinato in base al prezzo di esproprio dell'area secondo la normativa vigente al momento del rinnovo stesso, aumentato della spesa prevista con stima, per il rinnovamento e adeguamento delle urbanizzazioni.

4 - Sanzioni (art. 35, 8° comma, lettera "f")

a) Nel caso di cessione di alloggi a prezzo superiore a quello determinato dal criterio di cui al n. 1 della presente deliberazione, sarà applicata al cessionario alienante una penalità convenzionale da tre a cinque volte la differenza dei due prezzi.

b) In caso di inosservanza dei criteri fissati dalla presente deliberazione al punto 2) per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione, il cessionario decade dal diritto di superficie.

c) In caso di mancato pagamento di una rata del corrispettivo il concessionario decade dal diritto di superficie ed il terreno rientrerà nella disponibilità del Comune, che tratterrà una somma pari al 10% dell'intero corrispettivo, per i primi anni.

Le opere eventualmente realizzate verranno indennizzate dal Comune al concessionario decaduto, sulla base di una stima peritale compiuta da tre tecnici rispettivamente nominati dal Comune, dal concessionario decaduto e dal cessionario subentrante e al momento in cui si rinnovi a favore di un terzo la concessione del diritto di superficie oggetto della convenzione.

Dall'indennità saranno detratte le spese sostenute per la stima peritale.



a) in caso di inadempienza o di inosservanza da parte del concessionario di obblighi eventualmente assunti circa la costruzione delle opere di urbanizzazione specificate nell'apposta convenzione, il Comune interverrà sostitutivamente nella esecuzione dei lavori suddetti, addebitandone le spese al concessionario e riservandosi la rivalsa sulle garanzie finanziarie da questi prestate, salvi sempre i maggiori danni.

e) in caso di inosservanza da parte del concessionario dei tempi di realizzazione delle opere di urbanizzazione previsti con apposito scadenzario nella convenzione, il Sindaco emetterà decreto di sospensione dei lavori di costruzione degli edifici e non concederà licenze di abitabilità fino a quando le opere di urbanizzazione non saranno adeguate al volume già realizzato.

f) In caso di inosservanza da parte del concessionario dei termini di inizio dei lavori fissati nella convenzione e comunque prerogati, si avrà decadenza dalla concessione con conseguente estinzione del diritto di superficie e la facoltà dell'Amministrazione Comunale di trattenere una somma pari al 10% dell'intero corrispettivo della concessione.

In caso di inosservanza dei termini finali, comunque prerogati, si avrà decadenza dalla concessione e conseguente estinzione del diritto di superficie per quegli edifici che non siano completati e non ancora iniziati. Nella fattispecie le opere parzialmente realizzate saranno indennizzate dal Comune al concessionario decaduto, sulla base di una stima peritale compiuta da tre tecnici rispettivamente nominati dal Comune, dal concessionario decaduto e dal concessionario subentrante, e al momento in cui si rinnovi a favore di un terzo la concessione del diritto di superficie oggetto della presente convenzione.

g) In caso di inosservanza, da parte del concessionario, del divieto previsto dalla convenzione di cedere a terzi, salvo previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, il diritto di superficie relative all'area non ancora edificata e parzialmente edificata, si avrà decadenza della concessione.

h) In caso di inosservanza, da parte del concessionario, del divieto previsto dalla convenzione di cedere a terzi gli alloggi costruiti, qualora manchine totalmente o parzialmente le relative opere di urbanizzazione o non sia ancora stata rilasciata licenza di abitabilità, si avrà decadenza della concessione.

CESSIONE DELLE AREE IN PROPRIETÀ

E' prevista la risoluzione dell'atto di cessione nei seguenti casi:

a) in caso di mancato pagamento del saldo del corrispettivo, l'atto di cessione si intende risolto, ed il Comune tratterrà una somma pari al 10% del prezzo, salvi i maggiori danni.

b) in caso di inosservanza da parte dell'acquirente dei termini di inizio, comunque prerogati, dei lavori, l'atto di cessione si intende risolto, con facoltà dell'Amministrazione Comunale di trattenere una somma pari al 10% del prezzo.

In caso invece di inosservanza dei termini finali si avrà la risoluzione dell'atto di cessione limitatamente ai lotti non ancora edificati e parzialmente edificati.



In questa ultima ipotesi le opere parzialmente realizzate verranno liquidate dal Comune sulla base di una stima peritale compiuta da tre tecnici nominati rispettivamente dal Comune, dal proprietario decaduto e dall'acquirente subentrante al momento della nuova cessione a terzi delle aree stesse.

c) in caso di inosservanza da parte dell'acquirente del divieto, previsto dalla convenzione, di cedere a terzi, salvo previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, l'area inedita o parzialmente edificata, si avrà la automatica risoluzione dell'atto di cessione.

Svoltasi la votazione, con l'assistenza degli scrutatori precedentemente nominati, il seguente ordine del giorno risulta approvato con tutti i voti favorevoli e nessuno contrario.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE: Dalle Mura

IL CONSIGLIERE ANZIANO: Bertolini

IL SEGRETARIO GENERALE REGG.: Mazzoni

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO GENERALE REGG.

(Mazzoni Dr. Ugo)

COMUNE DI CARRARA

La presente copia è stata autografa dal

loggi, e con firma del

viene autografa dal segretario della Legge

4/1/68 n° 15 per uso

Carrara, li 30/4/83



IL SEGRETARIO

VALE P...

[Handwritten signature]

Allegato E al N. 471 di raccolta

COMUNE DI CARRARA

di Prot.

Carrara, li

Estratto dal processo verbale delle deliberazioni del Consiglio Comunale

Seduta del 20 Gennaio 1978

Atto N. 248

OGGETTO: Ricevimento della legge regionale n.60 del 1977 in materia urbanistica -

L'anno millenovecentosettantotto (1978)

il mese di Gennaio il giorno venti

previ regolari inviti, si è adunato il CONSIGLIO COMUNALE in sessione

straordinaria ed in seduta pubblica di 1°

convocazione sotto la presidenza del Sindaco-D^r. Sebastiano Puccinelli.

Assiste il Segretario Generale, Avv. Riccardo Lenzetti

Fatto l'appello risultano presenti N. 31 consiglieri - Sono assenti N. 9 consiglieri

CONSIGLIERI

CONSIGLIERI	Presenti	Absenti
1 Aliboni Felice	/	
2 Altadonna Vincenzo	/	
3 Bertolini Luigi	/	
4 Boggi Luciano	/	
5 Caffaz Romano	/	
6 Cattani Paolo	/	
7 Cavallini Fabio	/	
8 Cordivola Giuliano	/	
9 Costi Marco	/	
10 Antonioli Giuseppe	/	
11 De Mommio Giorgio	/	
12 Dazzi Guglielmo	/	
13 Dell'Amico Carlo	/	
14 Del Vecchio Renato	/	
15 Domenichini Sergio	/	
16 Bordigoni Ferruccio	/	
17 Galassi Dario	/	
18 Geloni Fabrizio	/	
19 Gervasi Alfredo	/	
20 Giannetti Osvaldo	/	

CONSIGLIERI

CONSIGLIERI	Presenti	Absenti
21 Isoppi Enzo	/	
22 Isoppi Pietro	/	
23 Menconi Umberto	/	
24 Lorenzoni Carlo	/	
25 Magnani Roberto	/	
26 Malatesta Giuseppe	/	
27 Martinelli Filippo	/	
28 Muracchioli Emilio	/	
29 Nicolai Marino	/	
30 Pezzica Giancarlo	/	
31 Pincione Alberto	/	
32 Pucciarelli Emilio	/	
33 Puccinelli Roberto	/	
34 Ribolini Giancarlo	/	
35 Rossi Paolo	/	
36 Sbrana Antonella	/	
37 Trivelli Luciano	/	
38 Valentini Tonino	/	
39 Vatteroni Italo	/	
40 Vatteroni Sergio	/	

Il Presidente riconosciuto la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare dichiara aperta la seduta.

Vengono nominati scrutatori i Sigg. Cavallini Fabio e Giannetti Osvaldo - Magnani Roberto -

O M I S S I S

Nel corso delle precedenti discussioni sono entrati i Cons. Pezzicchi, Domenichini, Martinelli, Valentini. Sono usciti i Cons. Martinelli ed il daco (presenti n.33).

Presiede la seduta il Vice Sindaco, Signor Bertolini Luigi.

E' relatore l'Ass. all'Urbanistica, Sig. Gervasi Alfredo il quale esprime quanto segue.

In data 31/8/1977 la Giunta Municipale con deliberazione n.1001 stabiliva i criteri di applicazione della legge 28/1/1977 n.10 e della legge regionale n.60 del 24/8/1977 applicativa di tale summenzionata legge per le parti a cui era demandato il Comune a determinare delle scelte. Il contenuto della deliberazione della Giunta Municipale n.1001 veniva poi esaminato dalla Commissione Consiliare Comunale per l'Assetto del Territorio all'art.51 del Reg. del C.C. nelle sedute XXIX del 30/9/1977, XXX del 7/10/1977 e nella seduta XXXIV del 21/11/1977.

La Commissione Urbanistica nel verbale XXIX del 30/9/1977 proponeva i seguenti emendamenti:

Il punto 1 della delibera viene proposto nella seguente forma:

"In riferimento al punto 4 della legge n.10 ed al II comma dell'art.19 della legge regionale n.60 il termine per l'inizio dei lavori è fissato in anni 1 dalla data del ricevimento della raccomandata R.R. di notifica della concessione ed in anni 3 dall'inizio dei lavori quella dell'ultimazione. Le eventuali proroghe saranno concesse, con provvedimento motivato, dalla Giunta Comunale previo parere della C.E. solo per fatti estranei alla volontà del concessionario che siano sopravvenuti per ritardare i lavori durante la loro esecuzione. Un periodo più lungo per l'ultimazione dei lavori (proroghe) potrà essere concesso esclusivamente in considerazione della mole dell'opera o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive o quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto da esercizi finanziari.

Veniva inoltre proposto: a) al punto 2 che la riduzione del 20% del coefficiente correttivo di cui alle tabelle c e c/1 venga esteso non solo alle frazioni montane ma anche ai nuclei abitati di una certa concentrazione e quindi anche ai centri storici; b) al punto 3 che la riduzione di cui all'art.19 della legge regionale venga esteso alle cooperative ed altri enti secondo il testo integrale della legge; c) al punto 4 in riferimento al quanto previsto dal V comma dell'art.19 della legge regionale n.60 circa le riduzioni dei costi di urbanizzazione emergenti dalle tabelle X/2 (ab) i coefficienti moltiplicativi B/1 si proponeva la riduzione del 20% solo per le industrie con pochi addetti assimilabili a ditte artigiane per quantità di produzione stabilendo il valore massimo degli addetti nel n° di 25.

Si proponeva anche una riduzione del 10% per le industrie in generale.

Nella successiva seduta del giorno 7/10/1977 la C.U. (verb.XXX) esaminava le proposte della precedente seduta al fine di concretizzare i emendamenti in via definitiva stabilendo: che il punto 3 della delib. n.1001 venisse così modificato:

3) si applica la proposta riduttiva emergente dal IV comma dell'art.19 per i seguenti tipi di intervento:

- a) interventi sul patrimonio edilizio esistente effettuati dall'IACP: 60% di riduzione;
- b) interventi su aree ex legge 167 del 18/4/1962 effettuati dall'IACP: 60% di riduzione;
- Enti Pubblici: 60% di riduzione;

uigi.

il quale es

ne n.1001 s

della legge

legge per

celte. Il co

va poi esam

territorio d

, XXX del 7

onale e si applica:

1977 propone

la riduzione

del 20% per

le incidenze

degli oneri

di urbanizza

zione pri

ria e second

aria determin

applicando il

costo della

tabella A/2

(a; b)

coefficienti

moltiplicativi

B 1 per gli

interventi

sia industriali

che

originali;

dell'art.14

si applica la

riduzione dell'

80% per le

incidenze degli

oneri di urba-

nizzazione

primaria e

secondaria

determinati

applicando il

costo della

ta

ta

A/2 (a, b)

ai coefficienti

moltiplicativi

B/1 per gli

interventi di

strutturazione

e risanamento

di costruzioni

o impianti

industriali e ar

iginali che non

comportino

aumenti di

si applica la riduzione del 40% alle cooperative a proprietà indivisa operanti nel PEEP (ex legge 167);

si applica la riduzione del 15% alle cooperative a proprietà divisa operanti su terreno concesso con diritto di superficie.

Le riduzioni di cui ai punti c) e d) sono cumulabili e si applica il più favorevole nella concomitanza dei requisiti.

Si proponeva inoltre in prima applicazione senza creare di incisioni di sorta che il punto 4) della delibera venisse così modificato: in riferimento a quanto previsto dal V comma dell'art.19 della legge regionale si applica:

la riduzione del 20% per le incidenze degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria determinati applicando il costo della tabella A/2 (a; b) coefficienti moltiplicativi B 1 per gli interventi sia industriali che originali;

si applica la riduzione dell'80% per le incidenze degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria determinati applicando il costo della tabella A/2 (a, b) ai coefficienti moltiplicativi B/1 per gli interventi di ristrutturazione e risanamento di costruzioni o impianti industriali e originali che non comportino aumenti di volume o modifiche di destinazione siano oltre conformi alle previsioni di P.R.G.C.

Il punto 5) veniva confermato.

Il punto 6) ritenendo risultasse troppo sommario il testo della deliberazione, si proponeva venisse così modificato:

Il volume degli edifici al fine del conteggio degli oneri oggetto della presente deliberazione viene effettuato in base ai criteri stabiliti dall'art.1) delle N.T.A. del P.R.G.C. 1971 precisando che si considera volume utile al fine dell'incidenza del carico urbanistico i volumi valutati per piano f.t. dal piano di campagna circostante, con esclusione dei volumi tecnici e delle porzioni volumetriche di edificio risultanti al di sotto del piano di campagna adibite ad accessori o servizio soprastanti abitazioni, come: garages privati, locali caldaie, can, ecc. oppure parcheggi pubblici realizzati ai sensi del D.M. 2/4/1968 valutando ad 1/3 del valore volumetrico di ingombro di cui sopra parti realizzate a portico, siano esse a "pilotis" sotto le parti abitate, oppure in aggiunta al corpo abitato stesso ed inoltre i volumi di addio (negozi, magazzini, ecc.) realizzati in piani seminterrati per la risultante al di sotto della quota del terreno.

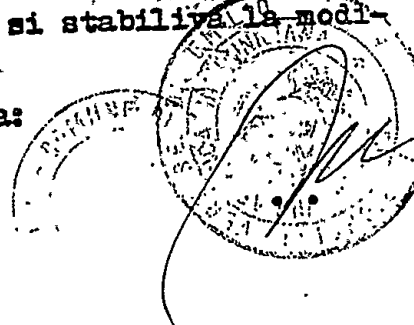
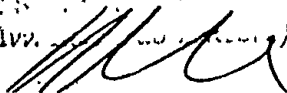
Vanivano inoltre confermati i punti 7) e 8) della deliberazione n.1001.

Successivamente nella seduta della C.U. Consiliare XXXIV del 21/11/1977, circa le riduzioni di cui al punto 3) della deliberazione n.1001 per altre considerazioni determinate da successiva maturazione e per ragioni di equilibrio con quanto stabilito dal Comune di Masenza al fine di avere un regime egualitario sui suoli del PEEP si addivenne a correggere i valori delle riduzioni e pertanto si stabiliva la modificazione del punto 3) nei seguenti termini:

in riferimento al IV comma dell'art.19 si applica:

IL VICE

(Avv.)



- a) la riduzione del 60% per interventi sul patrimonio edilizio esistenti effettuati dall'IACP;
- b) la riduzione del 60% per interventi su aree ex legge 167 del 18/4/1977 effettuati dall'IACP e da Enti Pubblici;
- c) la riduzione del 40% per l'edificazione da parte delle co-operative su proprietà indivisa;
- d) la riduzione del 30% per l'edificazione da parte di cooperative su terreni concessi con diritto di superficie;
- e) la riduzione del 20% per l'edificazione da parte di cooperative (e) su terreno assegnato in proprietà.

Le riduzioni non sono cumulabili nella concessione dei requisiti, si applica la riduzione più favorevole.

SucceSSivamente la Giunta Municipale con deliberazione n.33 del 24/11/1977 stabiliva una disciplina come sottoindicata: ca il pagamento degli oneri di urbanizzazione per il rilascio di concessioni edilizie relative ad interventi su edifici esistenti di modesto valore, casi non contemplati dalla casistica della legge.

A) rifacimento del tetto:

- quando il rifacimento del tetto non comporta alcun ampliamento la concessione è gratuita;
- quando il rifacimento del tetto comporta un ampliamento non abitabile la concessione è gratuita con l'obbligo da parte del concessionario di presentare atto notarile di sottomissione in tal senso;
- quando il rifacimento del tetto comporta un ampliamento abitabile, la concessione è soggetta al pagamento integrale degli oneri di urbanizzazione di un settotetto non abitabile in alloggio abitabile la cui volumetria è tutta la volumetria abitabile;

B) ristrutturazione restauro risanamento:

- gli interventi di ristrutturazione, restauro e risanamento di un alloggio non sono soggetti ad alcun pagamento;
- gli interventi di ristrutturazione, restauro e risanamento, che non portino un aumento del carico urbanistico, né mutamento della destinazione d'uso sono soggetti al pagamento degli oneri di urbanizzazione secondo quanto previsto dal punto 1) della Tabella C della legge regionale n.60 del 14 Agosto 1977;
- gli interventi di ristrutturazione, restauro e risanamento che comportino un aumento del carico urbanistico o/o mutamento della destinazione sono soggetti al pagamento degli oneri di urbanizzazione secondo quanto previsto dal punto 2) della Tabella C della legge regionale n. 60 del 14 Agosto 1977.

Il Consiglio Comunale oggi nella ratifica della deliberazione effettuata dalla G.M. assunti i poteri del Consiglio del 31/8/1977 con n.1001 dovrà esaminare ed inserire eventualmente le proposte emerse in seno alla Commissione Consiliare Urbanistica scegliendo ulteriormente modificando quanto proposto ed inoltre valutare appropriatamente integrare le precisazioni applicative della legge emerse in sede della Commissione Municipale nella seduta n. 33 del 24 Novembre 1977.

Al termine si registrano i seguenti interventi:

O M I S S I S

Il 18/4/1977 durante la discussione il Cons. Pincione, a nome del gruppo del PRI, propone di estendere a tutto il territorio comunale lo sconto del 20% sugli oneri di urbanizzazione illustrando i motivi che hanno indotto il suo gruppo a presentare tale proposta. Il gruppo del PSDI si associa alla proposta del Cons. Pincione.

Il Presidente decide quindi di mettere in votazione la proposta avanzata dai gruppi PRI - PSDI, votazione che ha il seguente esito:

Presenti n. 33 - Votanti n. 27

Voti favorevoli n. 8

Voti contrari " 19

Sono astenuti i Cons. Valentini - Galoni - Trivelli - Ribolini - Magnani -

con det.

indicat

di conc

questo val

Il Presidente annuncia che la proposta suindicata è respinta sottopone pertanto all'approvazione del C.C. il seguente o.d.g.:

"IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge n.10 del 28/1/1977 e la Legge regionale n. 10 del 1977 contenente norme di attuazione della legge n.10 del 28/1/1977;

Ritenuto di dover procedere a disciplinare quanto da tali norme richiesto al Consiglio Comunale;

D E L I B E R A

Adempire per quanto di competenza la legge regionale in attuazione della legge n.10 del 28/1/1977;

stabilire:

In riferimento all'art.4 comma IV della legge n.10 e al II comma dell'art.14 della legge regionale n.60 il termine per l'inizio dei lavori è di un anno in anni 1 dalla data di ricevimento della raccomandata con ricevuta di ritorno di notifica della concessione ed in anni 3 dall'inizio dei lavori, che non oltre quello dell'ultimazione. Eventuali proroghe saranno concesse con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale previo parere della C.E. Comunale secondo la sola per fatti estranei alla volontà del concessionario che siano avvenuti per ritardare i lavori durante la loro esecuzione. Un periodo di tempo per l'ultimazione dei lavori (deroghe) potrà essere concesso in considerazione della mole dell'opera e delle sue particolarità caratteristiche tecnico-costruttive; ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.

In riferimento all'art.5 della legge n.10 e all'art.19 - III comma della legge regionale n.60 si applica la riduzione del 20% sul valore afferente all'immobile correttivo di cui alla tabella C e G/1 allegate alla legge regionale per gli insediamenti residenziali che avvengano nelle seguenti frazioni montane: Bedizzano, Bergiola, Castalpoggio, Codena, Colonnata, in sede di frazioni, Miseglia, Noceto, Sorzano, Torano.

In riferimento al IV comma dell'art.19 si applica:

IL VICE PRESIDENTE

(Firma)



- a) la riduzione del 60% per interventi sul patrimonio edilizio esistenti effettuati dall'IACP;
- b) la riduzione del 60% per interventi su aree ex legge 167 del 18/4/1977 effettuati dall'IACP e da Enti Pubblici;
- c) la riduzione del 40% per l'edificazione da parte delle cooperative di proprietà indivisa;
- d) la riduzione del 30% per l'edificazione da parte di cooperative su terreni concessi, con diritti di superficie;
- e) la riduzione del 20% per l'edificazione di cooperative od Enti e persone fisiche su terreno assegnato in proprietà.

Le riduzioni non sono cumulabili nella concomitanza dei requisiti, si applica la riduzione più favorevole.

4) in riferimento a quanto previsto dal V comma dell'art.19 della legge regionale si applica:

- a) la riduzione del 20% per le incidenze degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria determinati applicando il costo della tabella A/2;
- b) ai coefficienti moltiplicativi B/1 per gli interventi sia industriali che artigianali;

Si applica la riduzione dell'80% per le incidenze degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria determinati applicando il costo della tabella A/2 (a,b) ai coefficienti moltiplicativi B/1 per gli interventi di ristrutturazione e risanamento di costruzioni o impianti industriali e artigianali che non comportino aumenti di volume e modifiche di destinazione e siano inoltre conformi alle previsioni di P.R.G.C.

5. In riferimento all'art.10 - II comma - viene determinato nella misura del 5% del costo documentato di costruzione, l'onere relativo alla costruzione edilizia per costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali, oltre agli oneri di urbanizzazione determinati ai sensi della legge regionale.

6) - Il volume degli edifici al fine del conteggio degli oneri oggetto della presente deliberazione viene effettuato in base ai criteri stabiliti dal Tit.III art.1) delle N.T.A. del P.R.G.C. 1971 precisando che si considererà volume utile al fine dell'incidenza del carico urbanistico i volumi calcolati vuoti per pieno f.t. dal piano di campagna circostante, con esclusione dei volumi tecnici e delle porzioni volumetriche di edificio risultanti al di sotto del piano di campagna adibite ad accessori o servizio delle abitazioni, come: garages privati, locali caldaie, cantine, oppure parcheggi pubblici realizzati ai sensi del D.M. 2/4/1968 n.14, valutando ad 1/3 del valore volumetrico di ingombro di cui sopra le parti lizzate a portico, siano esse a "pilotis" sotto le parti abitate, oppure aggiunte al corpo abitato stesso ed inoltre i volumi di reddito (negozi, garazzini, ecc.) realizzati in piani seminterrati per la parte risultante sotto di sotto della quota del terreno.

7. In ottemperanza ad applicazione del contributo in ragione di quota parte del costo di costruzione ai sensi degli artt. 3 e 6 della citata legge n.10 si dà atto e si incorpora nella presente quanto prescritto dall'art. 21 della legge regionale n.60 secondo i conteggi emergenti dall'applicazione del D.M. 10/5/1977 e della tabella "D" della citata legge regionale precisando ad integrazione della suddetta tabella che in presenza di edifici conglobanti una pluralità di unità immobiliari, il conteggio per singoli

zio esistenti

- 6 -

del 18/4/19

cooperative a... derivanti dal valore globale delle superfici utili e degli accessori
ogni tipo diviso il numero delle unità componenti l'immobilità.

operative su te... In riferimento all'art. 11 - II comma della legge n. 10 del 1977 la quota
contributo relativo al costo di costruzione potrà essere versata o in u
zione o mediante versamento ratesale biennale nel numero massimo
di rate con decorrenza dalla data del rilascio della concessione. In ta
caso dovrà essere prodotta idonea fidejussione a garanzia del versamento
delle quote.

di disciplinare come in appresso specificato il pagamento degli oneri di
urbanizzazione per il rilascio di concessioni edilizie relative ad interven
su edifici già esistenti:

urbanizzazione... RIFACIMENTO DEL TETTO
a tabella A/... quando il rifacimento del tetto non comporta alcun ampliamento la concessione è gratuita;
ia industria... quando il rifacimento del tetto comporta un ampliamento non abitabile la concessione è gratuita con l'obbligo da parte del concessionario di produrre atto notarile di sottomissione in tale senso;
accidenze degli... quando il rifacimento del tetto comporta un ampliamento abitabile e la
applicando il... formazione di un sottotetto non abitabile in alloggio abitabile, la concessione è soggetta al pagamento integrale degli oneri di urbanizzazione per
per gli inter... la volumetria abitabile.

* RISTRUTTURAZIONE, RESTAURO, RISANAMENTO
to nella mis... gli interventi di ristrutturazione, restauro e risanamento di un singolo
tivo alla co... alloggio non sono soggetti ad alcun pagamento;
tività turis... gli interventi di ristrutturazione, restauro e risanamento che non comportano un aumento del carico urbanistico né mutamento della destinazione d'uso sono soggetti al pagamento degli oneri di urbanizzazione secondo quanto previsto dal punto 1) della tabella C della legge regionale n. 60 del 24 Agosto 1977;

oneri oggetto... gli interventi di ristrutturazione, restauro e risanamento che comportano un aumento del carico urbanistico e/o mutamento della destinazione d'uso sono soggetti al pagamento degli oneri di urbanizzazione secondo quanto previsto dal punto 2) della tabella C della legge regionale n. 60 del 24/8/1977;

edificio risul... di dare la presente immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

ia; cantine... Il Cons. Geloni per dichiarazione di voto annuncia il voto
/4/1968 n. 14... favorevole del suo gruppo.

sopra le par... Sostiene che da oggi c'è l'occasione per potere gestire in
abitate, op... a nuovo l'urbanistica e la politica delle entrate. Afferma che si deve
reddito (ne... soddisfazione a chi per anni si è battuto per raggiungere questi ri-
parte risult... tati.

agione di qu... Il Cons. Antonioli per dichiarazione di voto afferma che an
della citata... quanto detto dal Cons. Geloni in merito all'azione corretta fatta dall'amministrazione in applicazione della legislazione vigente.

espresso dall'... Il Cons. Geloni replica brevemente al Cons. Antonioli affer-
nti dall'app... do che è questione di interpretazione dato che con il suo intervento pre
legge region... sta non ha certamente inteso dire quello che ha affermato il Cons. Anto-
presenza di... ni.

leggio per al... Il Cons. Da Mommio per dichiarazione di voto annuncia l'a-
ensione del suo gruppo poiché la proposta di estendere il 20% di sconto

- a) la riduzione del 60% per interventi sul patrimonio edilizio esistenti effettuati dall'IACP;
- b) la riduzione del 60% per interventi su aree ex legge 167 del 18/4/1968 effettuati dall'IACP e da Enti Pubblici;
- c) la riduzione del 40% per l'edificazione da parte delle cooperative a proprietà indivisa;
- d) la riduzione del 30% per l'edificazione da parte di cooperative su terreni concessi, con diritti di superficie;
- e) la riduzione del 20% per l'edificazione di cooperative od Enti e privati su terreno assegnato in proprietà.

Le riduzioni non sono cumulabili nella concomitanza dei requisiti, si applica la riduzione più favorevole.

4) in riferimento a quanto previsto dal V comma dell'art.19 della legge regionale si applica:

- a) la riduzione del 20% per le incidenze degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria determinati applicando il costo della tabella A/1;
- b) ai coefficienti moltiplicativi B/1 per gli interventi sia industriali che artigianali;

Si applica la riduzione dell'80% per le incidenze degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria determinati applicando il costo della tabella A/2 (a,b) ai coefficienti moltiplicativi B/1 per gli interventi di ristrutturazione e risanamento di costruzioni o impianti industriali e artigianali che non comportino aumenti di volume e modifiche di destinazione e siano inoltre conformi alle previsioni di P.R.G.C.

5. In riferimento all'art.10 - II comma - viene determinato nella misura del 5% del costo documentato di costruzione, l'onere relativo alla costruzione edilizia per costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali, oltre agli oneri di urbanizzazione determinati ai sensi della legge regionale.

6) - Il volume degli edifici al fine del conteggio degli oneri oggetto della presente deliberazione viene effettuato in base ai criteri stabiliti dal Tit.III art.1) delle N.T.A. del P.R.G.C. 1971 precisando che si considererà volume utile al fine dell'incidenza del carico urbanistico i volumi edificati al fine del piano di campagna circostante, con esclusione dei volumi tecnici e delle porzioni volumetriche di edificio risultanti al di sotto del piano di campagna adibite ad accessori o servizio delle abitazioni, come: garages privati, locali caldaie, cantine, oppure parcheggi pubblici realizzati ai sensi del D.M. 2/4/1968 n.144 e lottando ad 1/3 del valore volumetrico di ingombro di cui sopra le parti lizzate a portico, siano esse a "pilotis" sotto le parti abitate, oppure aggiunta al corpo abitato stesso ed inoltre i volumi di reddito (negozi, gazzini, ecc.) realizzati in piani seminterrati per la parte risultante al di sotto della quota del terreno.

7. In ottemperanza ad applicazione del contributo in ragione di quotizzazione del costo di costruzione ai sensi degli artt. 3 e 6 della citata legge n.10 si dà atto e si incorpora nella presente quanto prescritto dall'art.21 della legge regionale n.60 secondo i conteggi emergenti dall'applicazione del D.M. 10/5/1977 e della tabella "D" della citata legge regionale precisando ad integrazione della suddetta tabella che in presenza di edifici conglobanti una pluralità di unità immobiliari, il conteggio per singola

sugli oneri di urbanizzazione su tutto il territorio comunale fatta
dentamente dal gruppo del P.R.I. è stata respinta.

Il Cons. Pezzica per dichiarazione di voto annuncia che il suo
si asterrà dalla votazione per i motivi esposti poc'anzi dal Cons. Da

Il Presidente sentiti i Consiglieri presenti decide di proced
diante due votazioni separate: una sul punto 2 del dispositivo della
sta di delibera come è sopra indicato ed una sulla parte restante de
posta stessa.

Nel frattempo sono entrati i Cons. Boggi ed il Sindaco - Pres
35.

Presiede la seduta il Sindaco il quale invita i presenti a v
sul punto 2 della delibera.

Svoltasi la votazione sul punto 2) della proposta di delibera
tiene il seguente risultato:

Presenti n. 35 - Votanti n. 33

Voti favorevoli n. 27

Voti contrari n. 6

Astenuti i Cons. Aliboni e Pezzica.

Si procede quindi alla votazione sulla parte restante della
sta di delibera che ha il seguente esito:

Presenti n. 35 - Votanti n. 35

Voti favorevoli n. 35

Voti contrari nessuno

Il Presidente annuncia pertanto che l'o.d.g. suindicato è ap

O M I S S I S

Letto, approvato e sottoscritto.

all'originale firmati:

IL PRESIDENTE: Puccinelli

IL CONSIGLIERE ANZIANO: Bertolini

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE: Lenzetti

7626

14.3.78

15.3.

14.3.78

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE

(Avv. Riccardo Lenzetti)

COMUNE DI CARRARA

La presente copia è stata composta di n. 4

logli, e conformi all'originale, e l'ufficio è

viene autenticata ai sensi dell'art. 14 della Legge

4/1/68 n. 15 per. su

Carrara, il 31/5/83

IL VICE

RALE

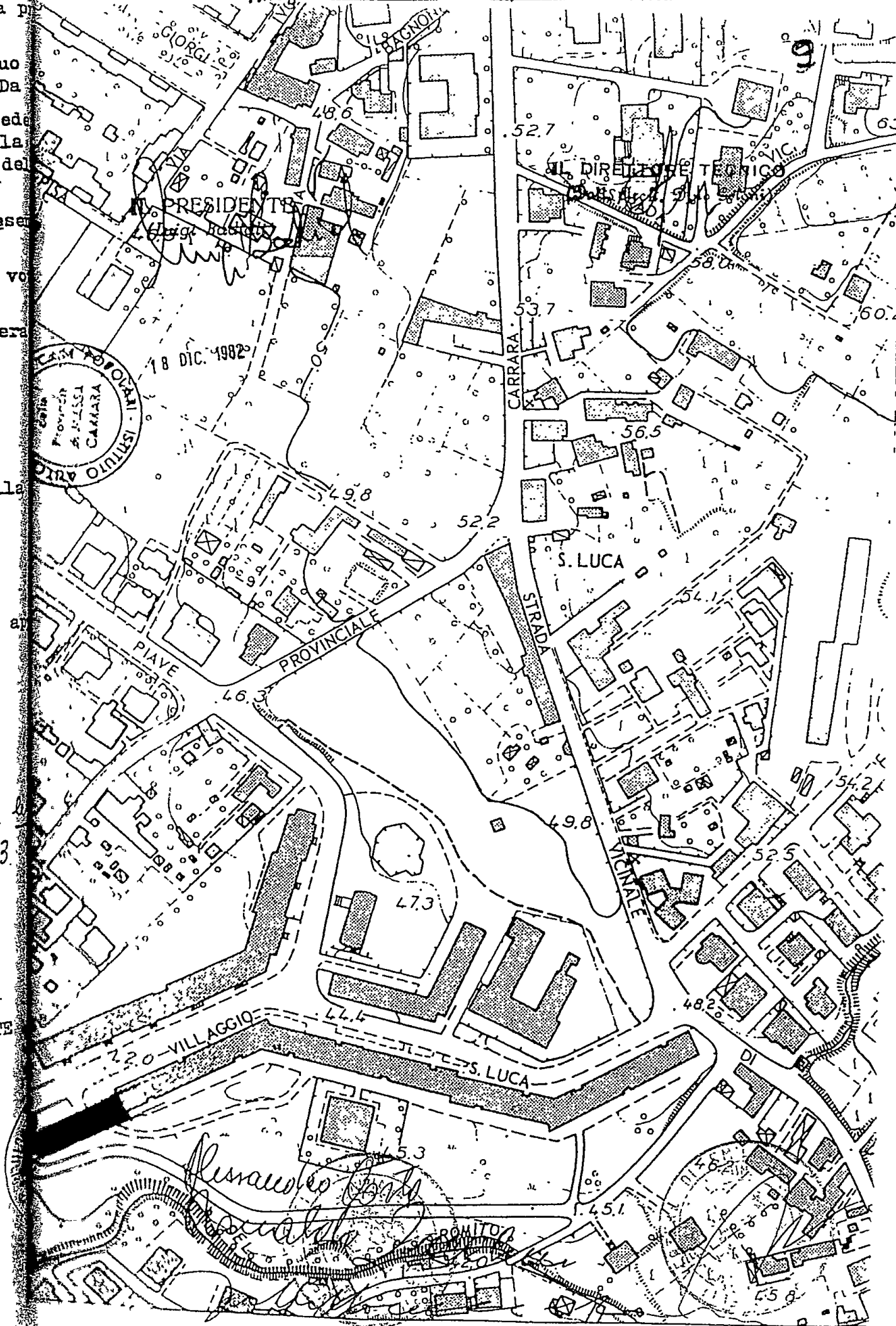
/mg.

le fatta p
he il suo
al Cons.Da
di proced
tivo della
estante del
co - Preser
senti a vo
i delibera
ante della
licato è ap
15.3
REGGENTE
ti)
n. 4
ufficio
la Legge
ERALE
ti)

Allegato

al N. 111

di raccolta



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI MASSA E CARRARA
SEDE IN CARRARA

-- Allegato 6 al N. 491

VERBALE

ADUNANZA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Seduta del 22 dicembre 1982 - Ore 18

L'Anno 1982, addì ventidue del mese di dicembre (22/12/1982), alle ore 18, in Carrara - Via Roma 30, presso la Sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Massa e Carrara, a seguito di invito in data 18 dicembre 1982 di protocollo n.7609 diramato ai Signori Consiglieri ed ai Sindaci Revisori a norma dell'articolo 12 dello Statuto dell'Istituto, si è riunito IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE dell'Istituto suddetto nelle persone dei Sigg.ri:

Rag. LUIGI BADIALI	PRESIDENTE
On. ARNALDO ZUCCHINI	Vice Presidente
Sig. CESARE GIANNOTTI	Consigliere
Dott. MARIO MORANDI	Consigliere
Dott. ROSARIO GALLINA	Consigliere
Sig. NORMANNO BAGNONI	Consigliere
Geom. MAURO ZUCCHETTI	Consigliere
Sig. ARMANDO DELLA PINA	Consigliere
Sig. ERNESTO BENEDETTI	Consigliere
Sig. ANTONIO PELLINI	Consigliere

Partecipa alla Seduta:

Dott. Massimo Innocenti

Coord. Amm.vo

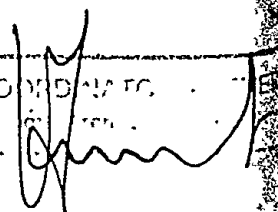
SEGRETARIO: assiste alla seduta il Coordinatore Generale dell'Istituto,
Dott. Arch. Dino Geloni, con le funzioni di Segretario.

IL PRESIDENTE

verificata e constatata ai sensi degli articoli 12 e 13 dello Statuto dell'Istituto la regolarità della convocazione e la validità dell'adunanza, alle ore 18,20 dichiara aperta la seduta.

Si passa quindi all'esame dei singoli argomenti posti all'

Ordine del Giorno

IL COORDINATORE


al N. 471

alle ore 18,
per le Case
ito in data
glieri ed ai
stituto, si
detto nelle

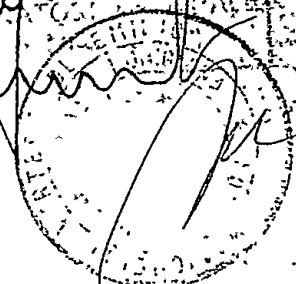
el P' Istituto,
arlo.

riello Statuto
dell'adunanza,

19 VARIE ed EVENTUALI

ONATO ROCE

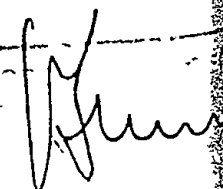
IL COORDINATORE



19/A CONVENZIONE IACP/COMUNE DI CARRARA
Costruzione di un fabbricato di 12 alloggi
Comune di CARRARA/Località Bonascola-S.Luca
Intervento ANIA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
nella seduta del 22/12/1982

- UDITA l'istruttoria del Presidente;
- VISTA la delibera consiliare n.174 adottata in data 19/11/1982 con la quale è stato designato il Credito Fondiario della CARIPLO di Milano quale Istituto di Credito cui rivolgersi per la concessione del mutuo a tasso agevolato dell'importo di lire 600 milioni alle particolari condizioni scaturiti dagli accordi ANIA/Sindacati;
- VISTA la delibera consiliare n.196 adottata in data 10/12/1981 con la quale è stata disposta la localizzazione dell'Intervento ANIA in località Bonascola-S.Luca di Carrara;
- VISTA la corrispondenza in atti e cogniti i contatti intercorsi tra lo IACP ed il suscitato Istituto di Credito;
- RILEVATA la disponibilità dell'ente mutuante a concederci un mutuo a tasso agevolato a condizione che sia presentata specifica documentazione a corredo della domanda entro un limitato periodo di tempo prefissato;
- VISTA la normativa vigente in materia di edilizia residenziale pubblica e più specificatamente quella attinente l'edilizia agevolata-convenzionata;
- ATTESO che occorre attuare procedure abbreviate per la definizione di tutti gli atti ed in particolare quelli relativi la disponibilità dell'area e gli oneri di urbanizzazione;
- SENTITA la disponibilità del Comune di Carrara per una sollecita definizione degli atti di competenza;
- STANTE l'urgenza dati i tempi ristretti per l'avvio dei lavori, pena l'automatica perdita del finanziamento;
- UDITO il parere del Segretario del Consiglio;
- AI SENSI dello Statuto dell'Istituto;
all'unanimità

CC 

DELIBERA
(N.207/82)

di autorizzare il Presidente o il Vice Presidente, disgiuntamente tra loro, a stipulare e sottoscrivere tempestivamente, in nome e per conto dello IACP, la prevista Convenzione con il Comune di Carrara per la definizione dell'area e degli oneri di urbanizzazione relativi all'intervento edilizio ANIA (12 alloggi) localizzato nel Comprensorio "Bonascola-S.Luca" di Carrara.

1982 con la
O di Milano
del mutuo a
particolari

1981 con la
in località

orsi tra lo

un mutuo a
curatazione
efficienza

e pubblica e
venzionata;

inizione di
sponibilità

a sollecita

avori, pena

Copie
[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

IL PRESIDENTE

alle ore 20,15 dichiara chiusa la seduta.

Il Segretario

(Dott. Arch. Dino Geloni)

IL PRESIDENTE

(Rag. Luigi Badali)

La presente è la copia autentica
e si compone di *cinque* fogli
Canc. n. 7 310.573

ogni

Art. 8

primo

della

Art. 9

conver

delle

1- Sun

a) In

zione

male p

seguent

rid

a) Penal

di ritar

preceden

a) Penal

valore de

gai, no

della den

facolt

precedente

Risolu

zione.

In caso

ogni caso la sub-locazione.

Art.8) Il prezzo di trasferimento degli alloggi successivo al primo è regolato dal comma quindicesimo e seguenti dell'art.35 della legge 22-10-71 n.865.

ENTE
ed ali)
Art.9) La violazione degli obblighi in cui alla presente convenzione comporta a carico del responsabile l'applicazione delle seguenti sanzioni:

1- Sanzioni pecuniarie.

a) In caso di mancato rispetto al termine legale di ultimazione dei lavori si applicherà una diminuzione del prezzo finale pari alla somma risultante dall'applicazione della seguente formula:

$$rid = 0,10 \times P_{\text{finale}} \times \text{giorni di ritardo} \\ \text{tempo appalto}$$

b) Penale pari all'interesse bancario corrente per ogni giorno di ritardo nel pagamento di ciascuno degli importi di cui ai precedenti artt.3 e 4.

c) Penale d'importo pari al 50% (cinquanta per cento) del valore dell'edificio, dell'alloggio, dell'opera o di parte di essi, nei casi di violazione dell'obbligo del mantenimento della destinazione di cui al precedente art.2 secondo comma.

d) facoltà del Comune di avvalersi della garanzia di cui al precedente art.4).

e) risoluzione della convenzione e decadenza dell'autorizzazione.

f) In caso di inosservanza delle disposizioni circa i criteri

e le modalità per la vendita e la locazione degli alloggi, art
nonchè per la loro assegnazione, si ha decadenza dell'autorizzazio-
rizzazione e risoluzione della convenzione.

b) In caso di mancato pagamento anche di una rata di ante-
corrispettivo, previo sollecito scritto da farsi con re-
raccomandata A.R. da parte del Comune, si ha la decadenza
dell'autorizzazione e risoluzione della convenzione.

Le opere eventualmente realizzate verranno indenizzate dal-
Comune all'Istituto decaduto sulla base di una stima peritale
compiuta da tre tecnici nominati rispettivamente dal Comune, dall'
dall'Istituto decaduto e dall'acquirente subentrante: quando detta
sopra al momento in cui si rinnovi a favore di un terzo e) in
cessione delle aree. Dalla indennità saranno detratte le spese
occorse per la stima peritale.

c) In caso di inosservanza da parte dell'Istituto del termine
di inizio dei lavori fissato nella convenzione, e comunque decade-
prorogato, si avrà decadenza della autorizzazione. Gli in-
conseguente risoluzione della convenzione e la facoltà
dell'Amministrazione Comunale di trattenere una somma pari al
10% (dieci per cento) dell'intero corrispettivo della conven-
venzione rifacendosi, in primis, in ciò sulle garanzie
state di cui all'art.4.

d) In caso di inosservanza da parte dell'Istituto del termi-
di ultimazione dei lavori, comunque prorogato, fatta
l'applicazione del disposto di cui al punto 1-a) del presente

e degli alloggi articolo previa comunicazione da farsi con raccomandata A.R.

decadenza dell'autorizzazione ha decadenza dell'autorizzazione e risoluzione della

convenzione per quegli edifici che non siano completati o non

una rata ancora iniziati. Nelle fattispecie delle opere parzialmente

da farsi e realizzate esse verranno indenizzate dal Comune all'Istituto

ha la decadenza decaduto sulla base di una stima peritale compiuta da tre

tecnici, nominati rispettivamente, dal Comune di Carrara,

indenizzate dall'Istituto decaduto e dall'acquirente subentrante: quanto

una stima peritale al momento in cui si rinnovi a favore di un terzo la cessione

mente dal Comune delle aree oggetto della convenzione. Dalla indennità saranno

entrante: quando detratta le spese occorse per la stima peritale.

di un terzo) In caso di inosservanza da parte dell'Istituto del divieto

o detratta le spese previsto dalla convenzione di cedere a terzi, senza la

preventiva autorizzazione della Amministrazione Comunale

stituto del terzo l'area non ancora edificata, o parzialmente edificata, si avrà

zione, e comunque decadenza della autorizzazione.

autorizzazione, gli indennizzi e la penale sono quelle riportati ai punti 2-c)

e e la faccenda 2-d) del presente articolo.

una somma pari alla decadenza della autorizzazione e la risoluzione della

obiettivo della convenzione, che vale comunque solo nei confronti del

sulle garanzie responsabile, salvi i diritti degli altri conduttori, produce

gli effetti del successivo art.10).

stituto del terzo art.10) Nei casi in cui la presente convenzione venga a

gato, fatta cessare o decade quindi l'autorizzazione, il Comune diviene

o.1-a) del presente articolo delle aree degli edifici, alloggi ed opere e ne

acquisisce la disponibilità.

Il Comune, anche nel caso di devoluzione parziale, è tenuto a destinare ed utilizzare tali beni nei modi indicati nell'art.35 della legge 22-10-71 n.865 e alla presente convenzione.

Art.11) Le spese e le competenze inerenti al presente atto conseguenti sono a carico dell'Istituto Autonomo per le Casse Popolari della Provincia di Massa Carrara che chiede i benefici fiscali di cui alla legge 22-10-71 n.865.

La presente convenzione dovrà essere registrata e trascritta a cura dell'Istituto e la relativa nota di trascrizione dovrà essere consegnata al Comune entro 60 (sessanta) giorni dalla data di stipulazione.

Art.12) Per le controversie che dovessero sorgere per l'applicazione e l'interpretazione della presente convenzione è competente il Foro di Massa.

Le parti mi hanno espressamente dispensato dalla lettura degli allegati dei quali dichiarano di avere esatta e piena conoscenza.

Atto scritto a macchina con nastro indelebile a sensi di legge da persona di mia fiducia su quattro fogli per pagine tre del quale ho dato lettura ai comparenti i quali meco firmano dopo averlo approvato.

F.to Alessandro Costa

F.to Arnaldo Zucchini

to Vertere Morichelli Notaio

iale, è tenuto a copia conforme all'originale munita delle prescritte firme che
modi indicati consta di ~~seu~~ 124 fogli per pagina ~~enigme~~ rilasciata
alla presenza del Dott. Vertere Morichelli, Notaio in Villafranca in Lunigiana

1170 ~~684000~~ fone

presente atto Villafranca in Lunigiana, li 8 giugno 1983

onomo per le Ca

a che chiede

.865.

ta e trascritta

trascrizione dov

nta) giorni dal

ero sorgere

esente convenzi

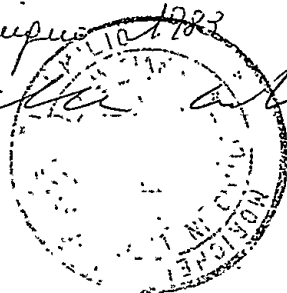
dalla lettura de

e esatta e p

le a sensi di l

per pagine tra

i i quali me



N. 1495
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO DELLA TOSCANA

Sezione di Firenze

Nella seduta del 21/1/84 con decisione N° 1495
Non rivela vizi ai sensi del 2° comma art. 9 della legge
regionale 6/7/72 n. 18.

Attestato, li 2/2/1983

IL PRESIDENTE
(Dott. Francesco Giorgi)

